Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 338

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 10 dicembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1985, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate, salvo conguaglio, nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 338 DEL 10 DICEMBRE 1984:

Supplemento n. 1:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Caserta.

(2751)

Supplemento n. 2:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Salerno.

(2753)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 338 DEL 10 DICEMBRE 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 81:

Zannoni, società per azioni, in Forlì: Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1984.

Santa Monica, società per azioni, in Misano Adriatico: Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1984.

Angelo Randazzo, società per azioni, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 5 novembre 1984.

Dolomite di Montignoso, società per azioni, in Genova: Obbligazioni « Ex Tassara prodotti dolomitici 6% - 1963 » sorteggiate il 23 novembre 1984.

Sugherificio P. Careddu, società per azioni, in Canelli: Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1984.

Gruppo finanziario edile, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1984.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « Serie AH/80 - 13% » sorteggiate il 13 novembre 1984.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « Serie S/75 - 8% » sorteggiate il 13 novembre 1984.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « Serie U/76 - 10% » sorteggiate il 13 novembre 1984.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « Serie AM/80 - 13,50% » sorteggiate il 30 ottobre 1984.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « Serie AA/77 - 12% » sorteggiate il 30 ottobre 1984.

Autostrada dei fiori, società per azioni, in Savona: Obbligazioni « 6% - 1965 » sorteggiate il 20 novembre 1984.

Villair, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1984.

S.A.V. - Società autostrade valdostane, società per azioni, in Chatillon: Obbligazioni « 6% - 1965 » sorteggiate il 21 novembre 1984.

Lenz, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1984.

Cometa - Industria inchiostri, vernici e prodotti chimici per arti grafiche, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1984 (delibera assemblea 13 aprile 1972).

Cometa - Industria inchiostri, vernici e prodotti chimici per arti grafiche, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1984 (delibera assemblea 28 novembre 1972).

Cometa - Industria inchiostri, vernici e prodotti chimici per arti grafiche, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1984 (delibera assemblea 23 febbraio 1977).

Gicinque, società per azioni, in Ponte di Piave (Treviso): Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1984 (Avviso C-29715).

Gicinque, società per azioni, in Ponte di Piave (Treviso): Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1984 (Avviso C-29716).

L.I.P. - Lavorazione italiana pellami, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1984 (delibera assemblea 7 febbraio 1973).

L.I.P. - Lavorazione italiana pellami, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1984 (delibera assemblea 7 giugno 1971).

Cantine Volpi, società per azioni, in Tortona: Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1984.

Indena, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1984.

Texma, società per azioni, in Tezze di Piave (Treviso): Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1984.

B.E.I. - Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo: Obbligazioni « B.E.I. 7% - 1973/1988 » sorteggiate il 1° dicembre 1984.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo al decreto-legge 15 novembre 1984, n. 771, non convertito in legge

A seguito della votazione espressa il 5 dicembre 1984 dall'Assemblea della Camera dei deputati, deve intendersi respinto il disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 novembre 1984, n. 771 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 15 novembre 1984) recante ulteriore proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali.

(6770)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 dicembre 1984, n. **818.**

Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I titolari delle attività indicate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1982, n. 98, sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministro dell'interno.

Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione negli appositi elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti che saranno stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

Fino alla pubblicazione degli elenchi di cui ai commi precedenti, può essere provvisoriamente autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno, il ricorso ad enti e laboratori ritenuti idonci o a professionisti iscritti in albi professionali.

Nell'attesa del rilascio del certificato di cui ai precedenti commi, i titolari delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al successivo articolo 2, istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui al medesimo articolo 2.

Art. 2.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto al terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, a richiesta dei titolari, rilasciano un nullaosta provvisorio che consenta l'esercizio delle attività di cui all'articolo precedente, previo accertamento della rispondenza alle prescrizioni e condizioni imposte dai comandi stessi sulla base di direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per le attività alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il nullaosta provvisorio sarà rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza delle attività stesse alle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato *A* annesso alla legge 18 luglio 1980, n. 406.

I comandi effettuano l'accertamento mediante l'esame della documentazione e delle certificazioni prodotte dai titolari delle attività conformemente alle prescrizioni degli articoli 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. Se tali certificazioni non sono ritenute esaurienti dai comandi stessi, esse devono essere effettuate in forma di perizia giurata, redatta da professionista iscritto negli elenchi di cui all'articolo 1, che attesti la rispondenza delle caratteristiche delle attività e dello stato dei luoghi alle prescrizioni e condizioni di cui ai precedenti commi.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco, prima del rilascio del nullaosta provvisorio, possono effettuare, a campione, visite-sopralluogo per il controllo dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni suindicate.

Il nullaosta provvisorio deve essere rilasciato entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza e produce, durante il periodo della sua validità, gli stessi effetti del certificato di prevenzione incendi. Nelle more del rilascio del nullaosta provvisorio è consentita la prosecuzione dell'attività soggetta al controllo di prevenzione incendi.

La validità del nullaosta provvisorio non può essere superiore a tre anni.

La validità del nullaosta in atto per le attività alberghiere è prorogata di due anni a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro tale termine i comandi provinciali dei vigili del fuoco devono effettuare le visite-sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Qualsiasi variante all'organizzazione strutturale o produttiva dell'attività soggetta a controllo che, durante il periodo di validità del nullaosta provvisorio, pregiudichi le condizioni di sicurezza, ne determina la decadenza; in tale caso si applicano le procedure ordinarie di richiesta e di concessione del certificato di prevenzione incendi previste per i progetti di nuovi impianti o di nuove costruzioni.

Art. 3.

Per gli edifici pregevoli per arte e storia il nullaosta provvisorio, di cui al precedente articolo 2, è rilasciato previo accertamento della loro rispondenza alle norme di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco effettueranno tale accertamento mediante l'esame della documentazione e delle certificazioni prodotte dall'amministrazione per i beni culturali ed ambientali.

Art. 4.

Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, relativo alle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comandi provinciali dei vigili del fuoco possono accettare, in luogo del preventivo accertamento *in loco*, una dichiarazione del titolare dell'attività, presentata in tempo utile, in cui si attesti che non è mutata la situazione valutata alla data del rilascio del certificato stesso ed una perizia giurata integrativa per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti antincendio.

Il rinnovo ha la validità prevista dal decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1982, n. 98, e deve essere concesso entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.

Art. 5.

Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 indicato nell'articolo precedente, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonché il rilascio del nullaosta provvisorio, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.

Chiunque, nelle certificazioni previste negli articoli 2, terzo comma, e 4, primo comma, attesti fatti non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire unmilione. La stessa pena si applica a chi contraffà o altera le certificazioni medesime.

Art. 6.

L'articolo 1 della legge 18 luglio 1980, n. 406, è abrogato.

Art. 7.

Per l'attuazione degli adempimenti di cui agli articoli precedenti da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, a modifica di quanto disposto dagli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1981, n. 66, i posti previsti in aumento nei ruoli della carriera dei capi reparto e dei capi squadra nonché dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ripartiti secondo la seguente progressione cronologica:

Anno 1982:

ruolo delle carriere dei capi reparto e capi squadra: 900 unità;

ruolo della carriera dei vigili del fuoco: 1.100 unità;

Anno 1983:

ruolo delle carriere dei capi reparto e capi squadra: 450 unità;

ruolo della carriera dei vigili del fuoco: 550 unità.

I posti previsti in aumento per l'anno 1982 non coperti con l'assunzione dei vincitori del concorso espletato in attuazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 4 marzo 1982, n. 66, aumentati dei posti resisi disponibili per le vacanze verificatesi negli stessi ruoli all'entrata in vigore della presente legge, saranno coperti, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed in deroga all'articolo 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, mediante l'assunzione degli idonei allo stesso concorso.

Per sopperire alle esigenze funzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le modalità di cui all'articolo 6 della legge 4 marzo 1982, n. 66, si applicano fino al 9 marzo 1987.

Art. 8.

L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è sostituito dal seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge, in deroga alle riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i due terzi dei posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nella qualifica intermedia della carriera tecnica di concetto di cui all'articolo 11 sono conferiti mediante concorso per titoli riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno sedici anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) diploma di maturità tecnica;

2) aver disimpegnato per almeno nove anni le mansioni proprie della carriera tecnica di concetto;

3) aver superato una prova teorico-pratica vertente sulle materie di formazione del personale destinato alla carriera tecnica di concetto.

I posti disponibili saranno messi a concorso per le qualificazioni tecniche e per le singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico delle sedi medesime, individuate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 15 della presente legge.

La commissione esaminatrice sarà costituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I criteri di valutazione dei titoli saranno determinati nel relativo bando di concorso.

Ai fini della formazione della graduatoria nell'ambito delle singole sedi, il punteggio determinato dalla valutazione dei titoli posseduti verrà aumentato nella percentuale del 10 per cento per ogni anno di servizio già prestato dal candidato nella sede per la quale concorre.

La commissione di cui al terzo comma predisporrà una graduatoria unica nazionale dei concorrenti che non potranno essere utilmente collocati nella graduatoria relativa ai comandi provinciali per i quali hanno concorso.

Della graduatoria unica di cui al precedente comma, sarà data notizia, unitamente alle sedi che presentino ancora disponibilità, nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Della pubblicazione di cui al precedente comma, sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entro trenta giorni dall'avviso medesimo i concorrenti risultati idonei-non vincitori potranno presentare domanda per una delle sedi residue ».

Art. 9.

L'articolo 17 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è sostituito dal seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i due terzi dei rimanenti posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nella qualifica iniziale della carriera tecnica di concetto di cui all'articolo 11 sono conferiti mediante concorso per titoli riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno cinque anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) diploma di maturità tecnica;

2) avere disimpegnato per almeno tre anni le mansioni proprie della carriera tecnica di concetto;

3) avere superato una prova teorico-pratica vertente sulle materie di formazione del personale destinato alla carriera tecnica di concetto ».

Il concorso di cui al presente articolo verrà espletato secondo le modalità indicate nei commi secondo e successivi dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificato dall'articolo 8 della presente legge.

Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati in applicazione dell'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 10.

L'articolo 18 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è sostituito dal seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i due terzi dei posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nelle varie qualifiche del ruolo della carriera esecutiva di cui all'articolo 11 sono conferiti mediante concorso per titoli riservato ai capi reparto, vice capi reparto e capi squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo la seguente corrispondenza di qualifiche:

capo reparto: coadiutore tecnico superiore;
vice capo reparto: coadiutore tecnico principale;
capo squadra: coadiutore tecnico.

Al concorso per la qualifica iniziale sono altresì ammessi i vigili del fuoco che abbiano un'anzianità di almeno tre anni di effettivo servizio ».

Il concorso di cui al presente articolo verrà espletato secondo le modalità indicate nei commi secondo e successivi dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificato dall'articolo 8 della presente legge.

Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati in applicazione dell'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 11.

L'articolo 24 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è sostituito dal seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge, in deroga alle riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il 50 per cento dei posti nelle qualifiche intermedie delle carriere di concetto del ruolo di supporto amministrativo contabile è conferito mediante concorso per titoli riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia, nei rispettivi ruoli di appartenenza, almeno sedici anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado;

2) aver disimpegnato per almeno nove anni le mansioni proprie della carriera amministrativa contabile di concetto;

3) aver superato un colloquio propedeutico vertente sulle materie professionali del personale destinato alle carriere cui il personale stesso aspira.

I posti disponibili saranno messi a concorso per le singole qualifiche e per le singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico accertate con decreto del Ministro dell'interno per ciascun comando provinciale dei vigili del fuoco ».

Il concorso di cui al presente articolo verrà espletato secondo le modalità indicate nei commi terzo e seguenti dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificato dall'articolo 8 della presente legge.

Art. 12.

L'articolo 25 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è sostituito dal seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve dei posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il 50 per cento dei posti nelle qualifiche iniziali delle carriere del ruolo di supporto amministrativo contabile di concetto è conferito mediante concorso per titoli riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno cinque anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

2) aver disimpegnato per almeno tre anni le mansioni proprie della carriera amministrativa e contabile di concetto;

3) aver superato un colloquio propedeutico vertente sulle materie professionali del personale destinato alle carriere cui il personale stesso aspira.

I posti disponibili saranno messi a concorso per le singole qualifiche e per le singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico accertate con decreto del Ministro dell'interno per ciascun comando provinciale dei vigili del fuoco ».

Il concorso di cui al presente articolo verrà espletato secondo le modalità indicate nei commi terzo e seguenti dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificato dall'articolo 8 della presente legge.

Art. 13.

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, i posti da attribuire nelle varie qualifiche della carriera esecutiva del ruolo di supporto amministrativo e contabile, per la cui copertura sono già in atto le relative procedure concorsuali, sono conferiti per singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico accertate con decreto del Ministro dell'interno per ciascun comando provinciale dei vigili del fuoco.

Art. 14.

I posti che risulteranno disponibili nelle qualifiche di concetto ed esecutive del ruolo di supporto amministrativo contabile a seguito dei concorsi di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificati dalla presente legge, saranno conferiti utilizzando le parti residuali delle graduatorie dei concorsi dell'amministrazione civile dell'interno espletati e di quelli non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura di posti in

qualifiche corrispondenti; tale utilizzazione avrà luogo dopo che saranno effettivamente avvenute le assunzioni in servizio a copertura di tutti i posti attribuibili nelle qualifiche del personale dell'amministrazione civile dell'interno in relazione ai concorsi cui si riferiscono le graduatorie medesime.

I posti di cui al comma precedente sono conferiti nella qualifica iniziale di ciascuna carriera e per le singole sedi provinciali di servizio in relazione alle esigenze di organico accertate con il decreto ministeriale di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13.

L'assegnazione alle sedi ha luogo previa scelta da parte degli idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Il personale assunto ai sensi del presente articolo non potrà essere trasferito dalla sede di assegnazione prima di avervi prestato effettivo servizio per almeno un quinquennio.

Art. 15.

I posti che rimarranno vacanti dopo l'assunzione degli idonei di cui all'articolo precedente sono attribuiti mediante concorsi pubblici da bandirsi, per singole sedi provinciali, con decreto del Ministro dell'interno, fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

I vincitori saranno assegnati alla sede per la quale hanno concorso e non potranno da questa essere trasferiti prima di avervi prestato effettivo servizio per almeno cinque anni.

Art. 16.

Ai membri delle commissioni mediche previste per i concorsi di ammissione nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è corrisposto, per ogni seduta, un compenso stabilito con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, e comunque non inferiore al compenso che ordinariamente compete ai componenti delle commissioni giudicatrici dei pubblici concorsi.

Le funzioni di segretario delle commissioni mediche di cui al comma precedente sono espletate da un funzionario amministrativo del corpo, di livello non inferiore al settimo.

All'attività di dette commissioni mediche non si applica il disposto di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 17.

Per le esigenze connesse al funzionamento delle istituzioni dipendenti dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere utilizzato il personale del Corpo stesso che esplica servizio d'istituto nelle località ove hanno sede le istituzioni predette, o in quelle viciniori.

Art. 18.

All'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1984 si farà fronte con gli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — SCALFARO — MARTINAZZOLI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1984, n. **819**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 30, relativo al corso di laurea in scienze politiche, nell'elenco degli insegnamenti complementari è soppresso l'insegnamento:

diritto pubblico regionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1984
Registro n. 71 *Istruzione, foglio n.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1984, n. **820**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28,

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta:

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione:

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 266, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in « biochimica analitica », afferente alla facoltà di farmacia.

Scuola di specializzazione in biochimica analitica

Art. 267. — E' istituita presso l'Università di Pisa la scuola di specializzazione in biochimica analitica, che conferisce il diploma di specialista in biochimica analitica.

Art. 268. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di farmacia dell'Università di Pisa.

Art. 269. — La scuola ha lo scopo di offrire una migliore qualificazione scientifica e professionale a coloro che intendono dedicarsi alle discipline biochimiche con indirizzo analitico.

Art. 270. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 271. — Il numero degli iscritti è di venti per ogni anno e complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi.

Art. 272. — Alla scuola sono ammessi i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica, scienze biologiche, scienze naturali, medicina e chirurgia. La predetta ammissione è subordinata anche al possesso del diploma di abilitazione professionale, qualora prescritto.

Art. 273. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta, da svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea, nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto 16 settembre 1982 del Ministero della pubblica istruzione. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 274. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

biochimica generale;
chimica analitica;
biochimica applicata con esercitazioni;
biochimica clinica;
chimica bioorganica.

2° Anno:

tecniche cromatografiche ed elettroforetiche;
tecniche spettrofotometriche:
farmaci e veleni;
dosaggi enzimatici;
raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici.

3° Anno:

tecniche radioisotopiche di laboratorio;
tecniche immunologiche;
tecniche di biologia molecolare;
organi perfusi e culture cellulari;
l'automazione delle analisi biochimiche.

Tutti gli insegnamenti afferiscono alla facoltà di farmacia.

Art. 275. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio allo anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 276. — Sono corredati di esercitazioni pratiche l'insegnamento di biochimica applicata e tutti gli insegnamenti del secondo e terzo anno di corso. Ogni insegnamento richiede da un minimo di 10 ad un massimo di 40 ore tra lezioni ed esercitazioni pratiche. Per l'ammissione agli esami è richiesta la frequenza a tutte le esercitazioni e ad almeno l'80% delle lezioni.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 277. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in biochimica analitica.

Art. 278. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla Scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 279. — Il consiglio della scuola è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1984
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1984, n. **821**.

Attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 7 della legge 23 dicembre 1978. n. 833, concernente la delega al Governo per la disciplina dello stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto l'art. 63 di detto decreto che ha determinato le attribuzioni del personale medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali;

Considerato che ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 63, devono essere determinate le attribuzioni del restante personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali;

Sentito il parere delle regioni;

Sentito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 1984;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I

PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO

Capo I

PROFILO PROFESSIONALE: FARMACISTI

Art. 1.

Farmacista dirigente

Il farmacista dirigente svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale nonché attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli.

A tal fine cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro.

Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatagli, impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di carattere farmaceutico e ne verifica l'attuazione. Effettua protocolli dei farmaci e del restante materiale farmaceutico.

Può avocare alla sua diretta responsabilità attività specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.

E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate nonché delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.

In particolare, in ambiente ospedaliero, presta, ove richiesto dal responsabile del servizio di diagnosi e cura, la sua consulenza al personale medico per la scelta ed il monitoraggio dei farmaci.

Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attività.

Le attività svolte dal farmacista dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì, una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività farmaceutiche, comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attività di educazione sanitaria.

Art. 2.

Farmacista coadiutore

Il farmacista coadiutore svolge funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati, relativamente ad attività e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale.

Svolge, inoltre, attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.

E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite, nonché dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.

Il coadiutore sostituisce il farmacista dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.

Tra più coadiutori dello stesso servizio, la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.

Art. 3.

Farmacista collaboratore

Il farmacista collaboratore svolge le attività farmaceutiche affidategli, nonché le attività di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione all'interno dell'area del servizio alla quale è assegnato, secondo le direttive dei farmacisti appartenenti alle posizioni funzionali superiori.

Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite, nonché per i risultati conseguiti.

La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.

Capo II

PROFILO PROFESSIONALE: VETERINARI

Art. 4.

Veterinario dirigente

Il veterinario dirigente svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale secondo l'area funzionale di appartenenza, nonché attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli.

A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatagli, impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di carattere veterinario e ne verifica l'attuazione.

Può avocare alla sua diretta responsabilità attività e prestazioni specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.

E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate, nonché delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.

Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attività.

Le attività svolte dal veterinario dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività veterinarie, comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attività di educazione sanitaria.

Art. 5.

Veterinario coadiutore

Il veterinario coadiutore svolge funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati, relativamente ad attività e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre, attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.

E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonché dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.

Il coadiutore sostituisce il veterinario dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.

Tra più coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.

Art. 6.

Veterinario collaboratore

Il veterinario collaboratore svolge le attività del settore affidatogli nonché le attività di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione, all'interno dell'area dei servizi alla quale è assegnato secondo le direttive dei veterinari appartenenti alle posizioni funzionali superiori.

Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite nonché per i risultati conseguiti.

La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.

Capo III

PROFILO PROFESSIONALE: BIOLOGI

Art. 7.

Biologo dirigente

Il biologo dirigente svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale nonché attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli.

A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatagli impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di specifica competenza e ne verifica l'attuazione.

Può avocare alla sua diretta responsabilità attività specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.

E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate, nonché delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.

Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attività.

Le attività svolte dal biologo dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì, una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attività di educazione sanitaria.

Art. 8.

Biologo coadiutore

Il biologo coadiutore svolge funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati relativamente ad attività e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre, attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.

E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonché dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.

Il coadiutore sostituisce il biologo dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.

Tra più coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.

Art. 9.

Biologo collaboratore

Il biologo collaboratore svolge le attività del settore affidatogli nonché le attività di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione all'interno dell'area del servizio alla quale è assegnato, secondo le direttive dei biologi appartenenti alle posizioni funzionali superiori.

Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite nonché per i risultati conseguiti.

La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.

Capo IV

PROFILO PROFESSIONALE: CHIMICI

Art. 10.

Chimico dirigente

Il chimico dirigente svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale, nonché attività di studio, di didattica, di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli, ivi comprese quelle di controllo e di denuncia previsti dalle vigenti leggi.

A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro.

Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatagli, impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di specifica competenza e ne verifica l'attuazione.

Può avocare alla sua diretta responsabilità attività specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.

E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate nonché delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.

Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attività.

Le attività svolte dal chimico dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige altresì una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attività di educazione sanitaria.

Art. 11.

Chimico coadiutore

Il chimico coadiutore svolge funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati, relativamente ad attività e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre, attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.

E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite, nonché dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.

Il coadiutore sostituisce il chimico dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.

Tra più coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.

Art. 12.

Chimico collaboratore

Il chimico collaboratore svolge le attività professionali affidategli inerenti lo specifico titolo professionale nonché le attività di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione all'interno della area dei servizi alla quale è assegnato, secondo le direttive dei chimici appartenenti alle posizioni funzionali superiori.

Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite nonché per i risultati conseguiti.

La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.

Capo V

PROFILO PROFESSIONALE: FISICI

Art. 13.

Fisico dirigente

Il fisico dirigente svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale, nonché attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli.

Assicura le prestazioni relative alla radioprotezione, quando comprese nelle competenze del servizio.

A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro.

Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatagli, impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di specifica competenza e ne verifica l'attuazione.

Può avocare alla sua diretta responsabilità attività specifiche fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.

E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate, nonché delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.

Presta, inoltre, nelle strutture sanitarie di diagnosi e cura e riabilitazione la sua consulenza ove richiesta.

Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attività.

Le attività svolte dal fisico dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì, una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attività di educazione sanitaria.

Art. 14.

Fisico coadiutore

Il fisico coadiutore svolge funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati, relativamente ad attività e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre, attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.

E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite, nonché dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.

Assicura le prestazioni relative alla radioprotezione, quando comprese nelle competenze del servizio.

Il coadiutore sostituisce il fisico dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.

Tra più coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.

Art. 15.

Fisico collaboratore

Il fisico collaboratore svolge le attività del settore affidategli, nonché le attività di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione all'interno dell'area dei servizi alla quale è assegnato, secondo le direttive dei fisici appartenenti alle posizioni funzionali superiori.

Assicura le prestazioni relative alla radioprotezione, quando comprese nelle competenze del servizio.

Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite.

La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito dagli articoli precedenti.

Capo VI

PROFILO PROFESSIONALE: PSICOLOGI

Art. 16.

Psicologo dirigente

Lo psicologo dirigente svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale nonché attività di studio, di didattica, di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli.

A tal fine, cura la preparazione ed il coordinamento dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatagli, impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di specifica competenza e ne verifica l'attuazione.

Può avocare alla sua diretta responsabilità attività specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.

E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate nonché delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.

Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attività.

Le attività svolte dallo psicologo dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì, una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di specifica competenza, comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attività di educazione sanitaria.

Art. 17.

Psicologo coadiutore

Lo psicologo coadiutore svolge funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati relativamente alle attività e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre, attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.

E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonché dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.

Il coadiutore sostituisce lo psicologo dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.

Tra più coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.

Art. 18.

Psicologo collaboratore

Lo psicologo collaboratore svolge le attività del settore affidatogli nonché le attività di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione all'interno dell'area dei servizi alla quale è assegnato, secondo le direttive degli psicologi appartenenti alle posizioni funzionali superiori.

Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite, nonché per i risultati conseguiti.

La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.

Capo VII

PROFILO PROFESSIONALE: PERSONALE CON FUNZIONI DIDATTICO-ORGANIZZATIVE

Art. 19.

Operatore professionale dirigente

Il personale con funzioni didattico-organizzative provvede al coordinamento delle attività di formazione professionale del personale o dei servizi assistenziali di competenza.

Nell'ambito delle attività di formazione, sulla base delle norme che regolano l'organizzazione dei corsi, assicura la direzione didattica dei corsi stessi secondo le disposizioni che li disciplinano.

A tal fine, sulla base delle norme vigenti, predispone lo svolgimento degli insegnamenti, ne assicura l'effettuazione e ne controlla l'esecuzione nel rispetto della autonomia professionale operativa del personale docente e delle esigenze del lavoro di gruppo.

Stabilisce gli opportuni collegamenti con le attività di formazione professionale permanente.

Redige annualmente una relazione tecnica sull'attività svolta e formula proposte per l'organizzazione dell'insegnamento.

Nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi, programma l'utilizzazione del personale secondo le indicazioni dei responsabili dei servizi e dei presidi e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo predisponendo, a tal fine, anche i turni di lavoro e collaborando alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di valutazione dei medesimi.

Svolge funzioni di didattica nonché attività finalizzate alla propria formazione.

Ha la responsabilità dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare nonché per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.

Capo VIII

PERSONALE INFERMIERISTICO: OPERATORE PROFESSIONALE DI I CATEGORIA

Art. 20.

Operatore professionale coordinatore

L'operatore professionale coordinatore svolge le attività di assistenza diretta attinenti alla sua competenza professionale.

Coordina l'attività del personale nelle posizioni funzionali di collaboratore e di operatore professionale di II categoria a livello di unità funzionale ospedaliera e di distretto predisponendone i piani di lavoro, nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile o dai responsabili delle unità operative, nel rispetto dell'autonomia operativa del personale stesso e delle esigenze del lavoro di gruppo.

Svolge attività di didattica, nonché attività finalizzate alla propria formazione.

Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.

Art. 21.

Operatore professionale collaboratore

L'operatore professionale collaboratore, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo precedente, nell'ambito dell'area dei servizi cui è assegnato, partecipa alla formulazione dei piani di lavoro e di intervento per la promozione, il mantenimento ed il recupero della salute degli utenti.

Secondo le direttive ricevute, svolge le funzioni di specifica competenza attinenti al proprio titolo professionale assicurando gli interventi previsti dai piani di lavoro.

Svolge attività di didattica ed attività finalizzate alla propria formazione.

Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.

Art. 22.

Operatore professionale di II categoria

L'operatore professionale di II categoria nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti articoli, svolge prestazioni di assistenza secondo i mansionari vigenti, nell'ambito dei piani di lavoro dell'unità operativa di appartenenza.

Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni o funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.

Capo IX

PERSONALE TECNICO SANITARIO: OPERATORE PROFESSIONALE DI I CATEGORIA

Art. 23.

Operatore professionale coordinatore

L'operatore professionale coordinatore svolge le attività attinenti alla sua competenza professionale.

Coordina l'attività del personale nella posizione funzionale di collaboratore a livello di unità funzionale predisponendone i piani di lavoro nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile o dai responsabili delle unità operative, nel rispetto dell'autonomia operativa del personale stesso e delle esigenze del lavoro di gruppo.

Svolge attività di didattica nonché attività finalizzata alla propria formazione.

Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.

Art. 24.

Operatore professionale collaboratore

L'operatore professionale collaboratore nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo nell'ambito dell'unità operativa cui è assegnato, partecipa alla formulazione dei piani di lavoro e di intervento.

Secondo le direttive ricevute svolge le funzioni di specifica competenza attinenti al proprio titolo professionale, assicurando gli interventi previsti dai piani di lavoro.

Svolge attività di didattica ed attività finalizzate alla propria formazione.

Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.

Capo X

PERSONALE DI VIGILANZA E ISPEZIONE: OPERATORE PROFESSIONALE DI I CATEGORIA

Art. 25.

Operatore professionale coordinatore

L'operatore professionale coordinatore svolge attività di vigilanza e ispezione proprie dell'unità operativa cui è assegnato.

Partecipa all'attività di accertamento e controllo analitico di laboratorio dell'unità operativa cui è assegnato.

Coordina l'attività del personale nella posizione di collaboratore predisponendone i piani di lavoro nello ambito delle direttive impartite dal responsabile o dai responsabili dell'unità operativa nel rispetto della autonomia operativa del personale stesso e delle esigenze del lavoro di gruppo.

Svolge attività di didattica nonché attività finalizzata alla propria formazione.

Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.

Art. 26.

Operatore professionale collaboratore

L'operatore professionale collaboratore, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo precedente, nell'ambito dell'unità operativa cui è assegnato, partecipa alla formulazione dei piani di lavoro e di intervento.

Secondo le direttive ricevute, svolge le attività di vigilanza e di ispezione di specifica competenza; partecipa all'attività di accertamento e di controllo analitico di laboratorio dell'unità operativa cui è assegnato.

Assicura gli interventi previsti dai piani di lavoro e riferisce al coordinatore sui risultati dell'attività espletata.

Svolge attività di didattica ed attività finalizzata alla propria formazione.

Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.

Capo XI

PERSONALE CON FUNZIONI DI RIABILITAZIONE: OPERATORE PROFESSIONALE DI I CATEGORIA

Art. 27.

Operatore professionale coordinatore

L'operatore professionale coordinatore svolge le attività attinenti allo specifico titolo professionale.

Coordina l'attività del personale delle posizioni funzionali di collaboratore e di operatore professionale di II categoria predisponendone i piani di lavoro, nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile o dai responsabili delle unità operative, nel rispetto dell'autonomia operativa del personale stesso e delle esigenze del lavoro di gruppo.

Svolge attività di didattica nonché attività finalizzata alla propria formazione.

Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.

Art. 28.

Operatore professionale collaboratore

L'operatore professionale collaboratore, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo precedente, nell'ambito dell'unità operativa cui è assegnato, partecipa alla formulazione dei piani di lavoro e di intervento.

Secondo le direttive ricevute svolge le funzioni di specifica competenza attinenti al proprio titolo professionale assicurando gli interventi previsti dai piani di lavoro.

Svolge attività di didattica e attività finalizzata alla propria formazione.

Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.

Art. 29.

Operatore professionale di II categoria

L'operatore professionale di II categoria, nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti articoli, svolge prestazioni massoterapiche attinenti al titolo professionale specifico nell'ambito dei piani di lavoro dell'unità operativa di appartenenza.

Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.

TITOLO II

RUOLO PROFESSIONALE

Capo I

PROFILO PROFESSIONALE: AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI

Art. 30.

Avvocato coordinatore

L'avvocato coordinatore svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale, nonché attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di coordinamento dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli con autonomia operativa e responsabilità professionale.

A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale del servizio assegnatogli, impartisce istruzioni ed esercita la verifica inerente all'attuazione di esse.

Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale del servizio nei vari settori di attività.

Redige una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche e proposte per l'adeguamento della unità operativa ai fini del conseguimento delle attività affidategli.

Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui affidato.

Svolge attività finalizzate alla propria formazione professionale.

Assicura la consulenza ad altri uffici e servizi.

Art. 31.

Avvocato

L'avvocato svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale nell'ambito delle istruzioni ricevute dall'avvocato coordinatore e nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo con autonomia operativa e responsabilità professionale.

Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui affidato.

Svolge attività di didattica nonché attività finalizzata alla propria formazione professionale.

L'avvocato sostituisce l'avvocato coordinatore in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.

Tra più avvocati dello stesso servizio la sostituzione del coordinatore spetta all'avvocato con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.

Art. 32.

Procuratore legale

Il procuratore legale svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale, nello ambito delle istruzioni ricevute dagli avvocati appartenenti alle posizioni funzionali superiori e nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo, con piena autonomia operativa e responsabilità professionale.

Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui affidato.

Svolge attività di didattica nonché attività finalizzate alla propria formazione professionale.

Capo II

PROFILO PROFESSIONALE: INGEGNERI

Art. 33.

Ingegnere coordinatore

L'ingegnere coordinatore svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale, nonché attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di coordinamento dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli con autonomia operativa e responsabilità professionale.

A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale del servizio assegnatogli, impartisce istruzioni ed esercita la verifica inerente all'attuazione di esse.

Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale del servizio nei vari settori di attività.

Redige una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche e proposte per l'adeguamento dell'unità operativa ai fini del conseguimento delle attività affidategli.

Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui affidato.

Svolge attività finalizzate alla propria formazione professionale. Assicura la consulenza ad altri uffici e servizi.

Art. 34.

Ingegnere

L'ingegnere svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale nell'ambito delle istruzioni ricevute dall'ingegnere coordinatore, nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo, con piena autonomia operativa e responsabilità professionale.

Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui affidato.

Svolge attività di didattica nonché attività finalizzata alla propria formazione.

L'ingegnere sostituisce l'ingegnere coordinatore in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.

Tra più ingegneri dello stesso servizio la sostituzione del coordinatore spetta all'ingegnere con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.

Capo III

PROFILO PROFESSIONALE: ARCHITETTI

Art. 35.

Architetto coordinatore

L'architetto coordinatore svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale, nonché attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di coordinamento dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli con autonomia operativa e responsabilità professionale.

A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale del servizio assegnatogli, impartisce istruzioni ed esercita la verifica inerente all'attuazione di esse.

Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale del servizio nei vari settori di attività.

Redige una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche e proposte per l'adeguamento dell'unità operativa ai fini del conseguimento delle attività affidategli.

Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui affidato.

Svolge attività finalizzate alla propria formazione professionale.

Assicura la consulenza ad altri uffici e servizi.

Art. 36.
Architetto

L'architetto svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale, nell'ambito delle istruzioni ricevute dall'architetto coordinatore nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo, con piena autonomia operativa e responsabilità professionale.

Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui affidato.

Svolge attività di didattica nonché attività finalizzate alla propria formazione.

L'architetto sostituisce l'architetto coordinatore in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.

Tra più architetti dello stesso servizio la sostituzione del coordinatore spetta all'architetto con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.

Capo IV
PROFILO PROFESSIONALE: GEOLOGI

Art. 37.
Geologo coordinatore

Il geologo coordinatore svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale, nonché attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di coordinamento dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli con autonomia operativa e responsabilità professionale.

A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale del servizio assegnatogli, impartisce istruzioni ed esercita la verifica inerente all'attuazione di esse.

Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale del servizio nei vari settori di attività.

Redige una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche e proposte per l'adeguamento dell'unità operativa ai fini del conseguimento delle attività affidategli.

Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui affidato.

Svolge attività finalizzate alla propria formazione professionale.

Assicura la consulenza ad altri uffici e servizi.

Art. 38.
Geologo

Il geologo svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale nell'ambito delle istruzioni ricevute dal geologo coordinatore, nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo con piena autonomia operativa e responsabilità professionale.

Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui affidato.

Svolge attività di didattica nonché attività finalizzate alla propria formazione.

Il geologo sostituisce il geologo coordinatore in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.

Tra più geologi dello stesso servizio la sostituzione del coordinatore spetta al geologo con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.

Art. 39.
Profilo professionale: assistenti religiosi

L'assistenza religiosa presso le strutture di ricovero è assicurata secondo quanto previsto dall'art. 38 della legge n. 833/78.

TITOLO III
RUOLO TECNICO

Capo I
PROFILO PROFESSIONALE: ANALISTA

Art. 40.
Analista dirigente

L'analista dirigente svolge le attività inerenti alla sua competenza professionale nel campo dei sistemi per l'elaborazione automatica delle informazioni, nonché attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli.

A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatagli impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di specifica competenza e ne verifica l'attuazione.

Può avocare alla sua diretta responsabilità attività specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.

E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate nonché delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.

Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attività.

Le attività svolte dall'analista dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì, una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attività di educazione sanitaria.

Art. 41.
Analista coadiutore

L'analista coadiutore, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, svolge funzioni operative autonome inerenti alla sua competenza professionale, nel campo dei sistemi per l'elaborazione automatica delle informazioni.

Svolge, inoltre, attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.

E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonché dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.

Il coadiutore sostituisce l'analista dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.

Tra più coadiutori dello stesso servizio, la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.

Art. 42.
Analista collaboratore

L'analista collaboratore svolge le attività inerenti alla sua competenza professionale nel campo dei sistemi per l'elaborazione automatica delle informazioni, nell'ambito delle direttive ricevute dagli appartenenti alle posizioni funzionali superiori.

Svolge attività di studio, di didattica, di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione professionale secondo le direttive degli analisti appartenenti alle posizioni funzionali superiori.

Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e le direttive impartite nonché per i risultati conseguiti.

La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di un'autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.

Capo II

PROFILO PROFESSIONALE: STATISTICO

Art. 43.
Statistico dirigente

Lo statistico dirigente svolge le attività inerenti alla sua competenza professionale nonché attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli.

A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatagli impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di specifica competenza e ne verifica l'attuazione.

Può avocare alla sua diretta responsabilità attività specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.

E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate, nonché delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.

Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attività.

Le attività svolte dallo statistico dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì, una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attività di educazione sanitaria.

Art. 44.
Statistico coadiutore

Lo statistico coadiutore, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, svolge funzioni operative autonome inerenti alla sua competenza professionale.

Svolge inoltre attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.

E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonché dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.

Il coadiutore sostituisce lo statistico dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.

Tra più coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.

Art. 45.
Statistico collaboratore

Lo statistico collaboratore svolge le attività inerenti alla sua competenza professionale, nell'ambito delle direttive ricettive dagli appartenenti alle posizioni funzionali superiori.

Svolge attività di studio, di didattica, di ricerca e quelle finalizzate alla propria formazione professionale secondo le direttive degli statistici appartenenti alle posizioni funzionali superiori.

Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e le direttive impartite nonché per i risultati conseguiti.

La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.

Capo III

PROFILO PROFESSIONALE: SOCIOLOGO

Art. 46.
Sociologo dirigente

Il sociologo dirigente svolge attività inerenti alla sua specifica competenza (o qualificazione) professionale, nonché attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli.

A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro.

Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatagli impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di specifica competenza e ne verifica l'attuazione.

Può avocare alla sua diretta responsabilità attività specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.

E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate nonché delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.

Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attività.

Le attività svolte dal sociologo dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì, una relazione annuale tecnico-amministrativa sul-

le attività di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attività di educazione sanitaria.

Art. 47.

Sociologo coadiutore

Il sociologo coadiutore, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, svolge funzioni operative autonome inerenti alla sua competenza professionale.

Svolge, inoltre, attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.

E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonché dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.

Il coadiutore sostituisce il sociologo dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.

Tra più coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.

Art. 48.

Sociologo collaboratore

Il sociologo collaboratore svolge attività inerenti alla sua competenza professionale, nell'ambito delle direttive ricevute dagli appartenenti alle posizioni funzionali superiori.

Svolge attività di studio, di didattica, di ricerca e quelle finalizzate alla propria formazione professionale secondo le direttive dei sociologi appartenenti alle posizioni funzionali superiori.

Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e le direttive impartite nonché per i risultati conseguiti.

Capo IV

PROFILO PROFESSIONALE: ASSISTENTI SOCIALI

Art. 49.

Assistente sociale coordinatore

L'assistente sociale coordinatore svolge attività e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Coordina l'attività del personale nella posizione funzionale di collaboratore.

A tal fine, predispone, sulla base delle indicazioni emergenti dagli atti di programmazione dei servizi, i piani di lavoro e di intervento nel rispetto dell'autonomia operativa e delle necessità del lavoro di gruppo.

Assicura i collegamenti funzionali con altri uffici e servizi anche appartenenti ad amministrazioni diverse.

Svolge attività di didattica nonché attività finalizzate alla propria formazione.

Ha la responsabilità diretta dei propri compiti, limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare e per le direttive impartite al personale collaboratore.

Art. 50.

Assistente sociale collaboratore

L'assistente sociale collaboratore, nell'unità operativa cui è assegnato, partecipa all'elaborazione dei piani di lavoro e di intervento. Svolge le attività e gli interventi di servizio sociale previsti dai piani stessi, con autonomia operativa vincolata alle direttive ricevute.

Svolge attività di didattica e attività finalizzata alla propria formazione.

Ha la responsabilità diretta dei propri compiti limitatamente alle prestazioni ed alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.

Capo V

PROFILO PROFESSIONALE: ASSISTENTI TECNICI

Art. 51.

Assistente tecnico

L'assistente tecnico svolge attività tecniche e professionali proprie dello specifico titolo professionale che comportano, oltre ad una applicazione concettuale, una valutazione di merito dei casi concreti; svolge compiti di programmazione relativamente alle procedure assegnategli.

Sovraintende, nell'ambito delle direttive ricevute, all'attività affidatagli coordinando e curando la realizzazione tecnica delle diverse fasi operative nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo.

Partecipa ad attività finalizzate alla propria formazione.

Ha la responsabilità diretta dei propri compiti e dell'esercizio della attività connessa al mandato professionale affidatogli.

Capo VI

PROFILO PROFESSIONALE: OPERATORI TECNICI

Art. 52.

Operatore tecnico

L'operatore tecnico svolge attività tecniche corrispondenti alla qualificazione professionale posseduta, nell'ambito delle direttive ricevute. Provvede all'esecuzione dei compiti affidatigli anche con l'impiego di macchine la cui utilizzazione non comporta valutazione diretta di merito.

Svolge, inoltre, attività finalizzata alla propria formazione professionale.

Capo VII

PROFILO PROFESSIONALE: AGENTI TECNICI

Art. 53.

Agente tecnico

Il personale con qualifica di « agente tecnico » svolge attività che richiede una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta anche con l'uso di macchine che comportino manovra elementare; è addetto alla conduzione di veicoli e/o alla piccola manutenzione degli stessi.

Titolo IV

RUOLO AMMINISTRATIVO

Capo I

PROFILO PROFESSIONALE: DIRETTORI AMMINISTRATIVI

Art. 54.

Direttore amministrativo capo servizio

Il direttore amministrativo capo servizio svolge funzioni di natura giuridico-amministrativa, economico-finanziaria e organizzativa, nonché di studio, di didattica

e di ricerca, di programmazione e di direzione della struttura amministrativa, o dell'ufficio complesso affidatogli.

A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro.

Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatagli, impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di carattere giuridico, amministrativo, economico-finanziario ed organizzativo, verificandone l'attuazione.

Può avocare alla sua diretta responsabilità attività specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.

E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate nonché delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.

Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attività.

Redige, altresì, una relazione annuale sulle attività a cui è preposto, comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche, nonché di aggiornamento del personale dipendente.

Art. 55.

Direttore amministrativo

Il direttore amministrativo svolge funzioni operative autonome nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati, relativamente ad attività e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale; svolge attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.

E' responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonché dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.

Il direttore amministrativo sostituisce il direttore amministrativo capo servizio in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.

Tra più direttori amministrativi di servizi appartenenti alla stessa struttura la sostituzione del direttore amministrativo capo servizio spetta al direttore amministrativo con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.

Art. 56.

Vice direttore amministrativo

Il vice direttore amministrativo svolge funzioni amministrative, economico-finanziarie e organizzative nonché attività di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione, all'interno dell'area del servizio alla quale è assegnato, secondo le direttive dei dirigenti appartenenti alle posizioni funzionali superiori.

E' responsabile delle attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive da lui impartite nonché per i risultati conseguiti.

La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.

Il vice direttore amministrativo sostituisce il direttore amministrativo in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.

Fra più vice direttori amministrativi nella stessa unità operativa la sostituzione del direttore amministrativo spetta al vice direttore amministrativo con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.

Capo II

PROFILO PROFESSIONALE: COLLABORATORI AMMINISTRATIVI

Art. 57.

Collaboratore coordinatore

Il collaboratore coordinatore, oltre all'espletamento dei compiti direttamente affidati, assicura, sulla base delle direttive impartite dai livelli funzionali superiori, il coordinamento e il controllo per le attività alle quali è preposto e delle quali risponde direttamente.

Nell'ambito dell'unità operativa coordina l'attività degli addetti appartenenti ai livelli funzionali di collaboratore amministrativo e assistente amministrativo fornendo istruzioni e favorendo il metodo del lavoro di gruppo.

Formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro e per lo snellimento delle procedure.

Svolge attività finalizzata alla propria formazione e partecipa ad attività di studio e programmazione.

Art. 58.

Collaboratore amministrativo

Il collaboratore amministrativo svolge, nell'ambito delle direttive impartite dai livelli funzionali superiori, le attività che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito, avvalendosi dell'opera di personale appartenente ai livelli funzionali inferiori con responsabilità diretta per le attività alle quali è preposto.

Collabora con il personale appartenente ai livelli funzionali superiori nelle attività di studio e programmazione e partecipa ad attività finalizzate alla propria formazione.

Capo III

PROFILO PROFESSIONALE: ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Art. 59.

Assistente amministrativo

L'assistente amministrativo svolge mansioni tecniche, amministrative e contabili che presuppongono una applicazione concettuale e una valutazione di merito dei casi concreti, esplicando i propri compiti anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici (che non richiedono elaborazione autonoma) o di altre macchine.

Esplica, ove richiesto, attività di informazione ai cittadini e ricevimento dei documenti; disimpegna mansioni di segreteria e di collaborazione, di programmazione, di studio e partecipa ad attività finalizzate alla propria formazione.

Ha responsabilità diretta per le attività alle quali è preposto.

Capo IV

PROFILO PROFESSIONALE: COADIUTORI AMMINISTRATIVI

Art. 60.

Coadiutore amministrativo

Il coadiutore amministrativo disimpegna mansioni esecutive che per la loro natura non comportano particolari valutazioni di merito; provvede alla classificazione, alla archiviazione ed al protocollo di atti, anche impiegando metodi di lavoro prestabiliti; disimpegna mansioni di stenografia e di dattilografia; compila documenti, secondo le istruzioni dei superiori o applicando schemi predeterminati; disimpegna compiti di collaborazione semplice di natura contabile, anche con l'ausilio delle relative macchine; esegue, ove richiesto, compiti inerenti la ricezione, la prima verifica e la distribuzione dei documenti presentati e fornisce i relativi chiarimenti.

Partecipa ad attività finalizzate alla propria formazione.

Capo IV

PROFILO PROFESSIONALE: COMMESSO

Art. 61.

Commesso

Il personale con qualifica di « commesso » disimpegna mansioni che non richiedono una particolare preparazione tecnico-pratica; esegue commissioni e provvede alla distribuzione, allo smistamento e al trasporto di fascicoli, documenti, materiale o oggetti vari di ufficio; provvede al prelievo ed all'inoltro della corrispondenza; è preposto alla apertura e alla chiusura degli uffici secondo gli orari stabiliti; regola il servizio, anche telefonico e di anticamera, nonché l'accesso al pubblico negli uffici; cura l'ordine e la conservazione dei locali e delle suppellettili di ufficio, disimpegna mansioni di manovra elementare di macchine ed apparecchiature.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 7 settembre 1984

PERTINI

CRAXI — DEGAN

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1984
Atti di Governo, registro n. 52, *foglio n.* 15

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 10 novembre 1984.

Sessione ordinaria di novembre 1984 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e il regio decreto-legge 10 febbraio 1937, n. 228, nonché la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata con la legge 11 maggio 1971, n. 390;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione di novembre 1984 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta bollata da L. 3.000, debbono contenere o essere corredate da dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante:

la data e il luogo di nascita;

la cittadinanza;

la residenza;

il godimento dei diritti politici;

il numero di codice fiscale (previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784).

La sottoscrizione della suddetta dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande, debbono, altresì, essere corredate:

a) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonché le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede;

b) del certificato dell'eventuale iscrizione in un albo professionale, con l'indicazione della data (giorno, mese ed anno) di decorrenza;

c) della ricevuta di versamento all'erario della somma di lire 2.400 (duemilaquattrocento), a' termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937 citato, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la tesoreria provinciale, con imputazione sul capo XI, cap. 3525 (« contributi degli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti e quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisore ufficiale dei conti »).

I documenti prodotti debbono essere conformi alle vigenti norme sulla imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni decreto legge 22 dicembre 1981, n. 787) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito agli atti a cura del tribunale presso il quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 1.

Roma, addì 10 novembre 1984

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1984
Registro n. 56 Giustizia, foglio n. 145

(6697)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 16 ottobre 1984.

Impegno della somma di L. 4.773.567.740 a favore della regione Campania ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica, residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981, ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 1.870.095.850, quale anticipo del 5%, per il 1981, a favore della regione Campania;

Vista la nota n. 7643 del 27 settembre 1984, e l'allegata dichiarazione n. 5532, del 5 luglio 1984, rese entrambe dall'assessore competente della regione Campania, con le quali viene chiesta l'erogazione della somma di L. 7.734.553.390, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica, anticipata dalla regione per la realizzazione di strutture educative;

Considerato che detto importo trova copertura parziale nel limite di L. 4.773.567.740, nei fondi 1981 ancora disponibili, a favore della regione Campania, esaurendoli;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma di L. 4.773.567.740 a favore della regione Campania per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e programmazione economica per il 1984, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1984

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1984
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 167

(6397)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 23 novembre 1984.

Disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme C.E.E. per il grano duro di produzione 1985.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2727/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ed in particolare l'art. 10;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 3103/76 del 16 dicembre 1976, che determina le condizioni necessarie per la concessione dell'aiuto al grano duro, previsto dal succitato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 1455/82 del 18 maggio 1982;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2835/77 del 19 dicembre 1977, concernente le modalità di applicazione del regime di corresponsione dell'aiuto medesimo;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in particolare il punto *e*) dell'art. 3;

Considerato che i regolamenti comunitari sopracitati demandano agli Stati membri l'adozione di determinati provvedimenti, atti ad assicurare nei rispettivi territori l'applicazione del regime di aiuto;

Viste le designazioni delle regioni interessate per quel che concerne gli uffici ai quali affidare il compito della ricezione, dell'istruttoria e della liquidazione delle domande di aiuto;

Considerata, altresì, la necessità di emanare, in attesa della norma comunitaria che stabilisca l'importo dell'aiuto al grano duro di produzione 1985, i necessari provvedimenti nazionali;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme citate in premessa, relative al regime dell'aiuto che sarà concesso, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, al grano duro di produzione 1985, si osservano le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

L'aiuto è concesso per ogni ettaro di superficie su cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 1, punto 2, del regolamento (CEE) n. 3103/76 del Consiglio del 16 dicembre 1976, si considera che su una superficie a grano duro sia stata effettuata la semina e conseguito il raccolto quando tale superficie è oggetto di normali lavori di coltivazione per la produzione di grano duro e ne è in corso la vegetazione.

Art. 3.

Beneficierà dell'aiuto, ai sensi dell'art. 1, punto 2, del regolamento (CEE) n. 1455/82 del Consiglio citato in premessa, il grano duro di produzione 1985 seminato nelle superfici ricadenti nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, nonché nelle superfici situate nei territori di tutte le altre regioni della Repubblica comprese nell'elenco delle zone di montagna e delle zone svantaggiate di cui alle direttive (CEE) numeri 75/268 e 75/273 del Consiglio del 28 aprile 1975 e alla direttiva (CEE) n. 84/167 del Consiglio del 28 febbraio 1984, che ha ampliato l'elenco delle zone riguardante l'Italia.

Art. 4.

La corresponsione dell'aiuto agli aventi diritto è subordinata alla presentazione della dichiarazione, in appresso definita dichiarazione di coltivazione, delle superfici seminate, alla appartenenza del grano duro alle varietà comprese nell'allegato elenco e all'esito favorevole dei controlli previsti dalle norme comunitarie.

Art. 5.

La dichiarazione di coltivazione che, ai sensi del punto 2 dell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 3103/76 del Consiglio del 16 dicembre 1976, vale anche quale domanda di aiuto, deve essere presentata, dai produttori interessati, a pena di decadenza dal diritto dell'aiuto stesso, non oltre il 31 marzo 1985, in duplice esemplare.

Essa deve essere firmata per esteso dal produttore.

Costui, se analfabeta, dovrà apporre nella dichiarazione il segno di croce, convalidato dalla firma di due testimoni che devono indicare il proprio domicilio.

La dichiarazione di coltivazione, redatta sulla base del modello allegato al presente decreto e corredata del certificato di stato di famiglia, deve contenere, per la sua validità, i seguenti elementi:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza del produttore e sua qualifica (proprietario diretto conduttore e coltivatore, proprietario conducente a mezzadria od a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro colono, affittuario, ecc.);

2) dati di individuazione del fondo nel quale è stata effettuata la semina del grano duro (comune, località e denominazione del fondo stesso, con l'indicazione del suo proprietario);

3) specificazione della superficie aziendale nella quale la semina è stata effettuata, riportando i dati catastali dei singoli appezzamenti (particelle) che compongono detta superficie;

4) varietà di grano duro seminate;

5) sistema di conduzione dell'azienda ed indicazione degli eventuali compartecipanti alla coltivazione, specificandone le generalità, residenza e rapporto di compartecipazione, ed indicando, riferita alla superficie, la quota di spettanza degli stessi;

6) sottoscrizione dell'impegno di cui al comma quinto del successivo art. 9.

L'organo istruttorio può acquisire notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nelle domande di aiuto.

La relativa richiesta da parte del predetto organo, inoltrata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, deve essere soddisfatta dal produttore interessato entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della predetta richiesta e con le modalità all'uopo indicate dall'ufficio istruttorio, pena la decadenza dal diritto all'aiuto.

Art. 6.

La dichiarazione di coltivazione deve essere presentata, direttamente o per raccomandata postale spedita entro il 31 marzo 1985, come segue:

nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria, agli uffici degli enti di sviluppo agricoli esistenti nel capoluogo di provincia, tranne che per la provincia di Catanzaro il cui ufficio ha sede in Crotone;

nelle province della regione Emilia-Romagna ai rispettivi servizi provinciali agricoltura ed alimentazione - assessorato agricoltura;

nelle province delle regioni Piemonte, Lombardia e Sicilia ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione;

nelle province delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria e Campania, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura;

nelle province della regione Marche ai rispettivi servizi decentrati agricoltura foreste e alimentazione - sezioni alimentazione;

nelle province della regione Toscana alle rispettive amministrazioni provinciali - assessorato agricoltura.

Art. 7.

In ogni provincia, ciascun produttore di grano duro deve presentare un'unica dichiarazione di coltivazione per tutte le superfici seminate nella provincia stessa, pena la decadenza dal diritto all'aiuto.

Nel caso che la superficie coltivata sia ripartita fra più partecipanti all'impresa agricola, ciascun avente diritto può presentare la dichiarazione di coltivazione per la parte di propria spettanza. Tale dichiarazione può essere presentata da uno solo dei compartecipanti purché sottoscritta dagli altri secondo le quote di spettanza di ciascuno.

Le dichiarazioni, aventi per oggetto la coltivazione a grano duro di una superficie già esposta in precedente domanda sono nulle.

Pena la irricevibilità, eventuali correzioni od integrazioni alla dichiarazione di coltivazione vanno presentate con le stesse modalità di cui al primo comma del precedente art. 6 del presente decreto e, comunque, entro il termine del 31 marzo 1985.

Le dichiarazioni di coltivazione presentate ad organi diversi da quelli indicati all'art. 6 del presente decreto o incompetenti per territorio sono nulle.

Art. 8.

Al pagamento dell'aiuto, per l'importo unitario che sarà successivamente stabilito dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, provvede, in esecuzione dei compiti ad essa affidati dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

Ai fini della corresponsione dell'aiuto saranno effettuati controlli a sondaggio con sopralluoghi presso l'azienda del produttore richiesti dal regolamento (CEE) n. 2835/77.

Tali controlli saranno effettuati, a cura degli uffici di cui all'art. 6, presso ciascuna delle aziende oggetto dell'accertamento a campione ai fini della verifica della dichiarazione di coltivazione e dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 4.

Art. 9.

Nel caso in cui, a seguito di avversità atmosferiche o di altre cause, la superficie di terreno denunciata ai fini del presente decreto subisca significative riduzioni in rapporto a quella dichiarata, il produttore interessato decade integralmente dal diritto all'aiuto qualora non provveda a darne immediata comunicazione all'ufficio al quale è stata presentata la dichiarazione di coltivazione.

Alla medesima sanzione di cui al precedente comma soggiace il produttore che, senza giustificato motivo, non è presente, né delega altri, al sopralluogo o, pur presentandosi o delegando altri, è sfornito dei documenti necessari alla individuazione delle superfici dichiarate, soggette al controllo disposto dall'ufficio istruttorio.

Eventuali impedimenti, e in ordine alla presenza del produttore o del suo delegato al succitato sopralluogo, e in ordine alla esibizione agli incaricati del controllo della prescritta documentazione catastale, vanno presentati e documentati all'organo di controllo entro il terzo giorno dalla data stabilita per la effettuazione dell'accertamento aziendale, pena la decadenza dal diritto all'aiuto.

Eventuali cambi di residenza o di domicilio del produttore, ai fini dell'esatto recapito della lettera-invito al sopralluogo e di ogni altra comunicazione allo stesso da parte dell'ufficio istruttorio, vanno notificati a cura dell'interessato, pena la decadenza dal diritto all'aiuto, entro venti giorni dalla predetta modifica, ai richiamati uffici e con le stesse modalità di cui all'art. 6 del presente decreto.

L'ufficio preposto all'istruttoria delle dichiarazioni di coltivazione ha facoltà di procedere all'accertamento in campo anche in assenza del produttore interessato, purché assistito dal funzionario, designato dal competente comune, in funzione del preventivo assenso prestato dal dichiarante mediante la sottoscrizione dell'apposita assunzione di impegno riportata in calce alla domanda di aiuto.

La mancata sottoscrizione della dichiarazione di coltivazione e dell'assunzione dell'impegno di cui al precedente comma, comportano la decadenza dal diritto all'aiuto.

Art. 10.

Chiunque nella domanda contemplata dal presente decreto espone scientemente dati e notizie inesatti o, per effetto di false dichiarazioni, ottiene i benefici dell'aiuto, soggiace alle penalità di legge.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO *A*

VARIETA' A CUI DEVE APPARTENERE IL GRANO DURO DI PRODUZIONE 1985 PER POTER FRUIRE DELL'AIUTO COMUNITARIO.

Aldura	Mida
Anglia	Murgia
Appio	Nora
Appulo	Olindo
Athena	Orsini
Avanzi Enrico	Procace
Berillo	Produra
Capeiti 8	Ringo
Castelporziano	Rodeo
Creso	Sandur
Dritto	Sansone
Febo	Steppa
Filippo	Timilia S 61
Gabbiano	Timilie
Himera	Tito
Karel	Trinakria
Kid	Valforte
Ichnusa	Valitalico
Isa	Valnova
Lambro	Valriccardo
Latino	Valselva
Lauria	Vezio
Maristella	

Altre varietà (o ecotipi) notoriamente rispondenti ai requisiti minimi ai fini della utilizzazione nell'industria pastaria.

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DI COLTIVAZIONE E DOMANDA DI CONCESSIONE DELL'AIUTO PER IL GRANO DURO DI PRODUZIONE 1985

All'ispettorato provinciale agricoltura . . . . .
ovvero: *dell'alimentazione* . . . .
ovvero: *all'ente sviluppo agricolo - dir. prov. di* . . . .
ovvero: *servizi decentrati agricoltura foreste e alimentazione - sezioni alimentazione di* . . . .
ovvero: *amministrazioni provinciali - assessorati della agricoltura di* . . . .

Il sottoscritto (1) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| nato a |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| il |_|_|_|_|_|_|_|
e residente a |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in via (o località) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| n. |_|_|_|_| dichiara di aver seminato grano duro delle seguenti varietà: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| sugli appezzamenti di seguito descritti:

Comune: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| località: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Ditta catastale (2) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Partita n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Titolo del possessore: (3) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Qualifica del richiedente non possessore: (4) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Residenza del possessore non dichiarante: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

N. foglio mappa (5)	PARTICELLE				
	Numero mappale	Superficie catastale		Superficie seminata (6)	
		ettari	are	ettari	are
	Totale . . .				

Comune: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| località: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Ditta catastale (2) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Partita n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Titolo del possessore: (3) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Qualifica del richiedente non possessore: (4) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Residenza del possessore non dichiarante: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

N. foglio mappa (5)	PARTICELLE				
	Numero mappale	Superficie catastale		Superficie seminata (6)	
		ettari	are	ettari	are
	Totale . . .				

Totale complessivo	Superficie catastale		Superficie seminata (6)	
	ettari	are	ettari	are

Ai sensi del decreto ministeriale 23 novembre 1984, pertanto, chiede che l'aiuto previsto dalle vigenti norme comunitarie gli venga corrisposto:

per ettari . ., condotti direttamente;

per ettari . ., in relazione alle seguenti quote di compartecipazione (7):

Ditta compartecipante (8)	Qualifica (9)	Luogo e data di nascita	Residenza	Quota richiesta (10)	Superficie		Firma per delega del compartecipante (11)
					ettari	are	
				%			
				%			
				%			
				%			

Allega il certificato di stato di famiglia e dichiara, sotto la propria personale responsabilità, e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, che tutto quanto esposto nella presente domanda è vero e reale.

Firma del dichiarante

Il sottoscritto, conoscendo in particolare le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale . ., si impegna sin d'ora a consentire agli incaricati di codesto ufficio il libero accesso nell'azienda, per gli accertamenti da effettuare, e ciò anche in sua assenza, purché sia assicurata, in propria vece, la presenza di un funzionario designato dal o dai comuni nel cui territorio sono ubicate le superfici di terreno sopra dichiarate.

Firma

---

(1) Indicare prima il cognome e poi il nome, senza abbreviazioni e senza titoli.

(2) Specificare « dichiarante » oppure cognome e nome del proprietario iscritto in catasto. Nel caso in cui l'azienda sia composta da appezzamenti appartenenti a più ditte catastali, utilizzare il prospetto supplementare successivo.

(3) Proprietario, conduttore o coltivatore o conducente a mezzadria o colonia, titolare di altro contratto associativo.

(4) Mezzadro, colono, affittuario, ecc.

(5) Se il prospetto è insufficiente a contenere i numeri dei fogli di mappa interessanti l'azienda, ricorrere al prospetto supplementare successivo.

(6) Qualora non sia possibile l'identificazione, particella per particella, della superficie seminata a grano duro, dichiarare solamente la superficie totale seminata.

(7) Compilare il quadro in tutti i casi di partecipazione, indipendentemente dalla presentazione di domande uniche o separate.

(8) Indicare cognome e nome del partecipante.

(9) Conducente, mezzadro, colono, ecc.

(10) Indicare il 100% nei casi in cui il richiedente ha concordato con i compartecipanti la presentazione di un'unica domanda; indicare la percentuale di spettanza, rispondente alla ripartizione del prodotto, nei casi di domande separate.

(11) Nei casi in cui, per intercorso accordo, viene presentata un'unica domanda.

(6443)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 dicembre 1984.

Determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1984, dell'aumento, in rapporto al tasso di inflazione, degli importi delle detrazioni per carichi di famiglia e per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente nonché dell'ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e autonomo e dei relativi limiti di reddito afferenti ai singoli scaglioni stabiliti dall'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, con il quale si prevede che, in rapporto al tasso di inflazione calcolato tenendo conto della variazione percentuale dell'indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nel periodo 1° dicembre 1983-30 novembre 1984 rispetto all'indice medio relativo al periodo 1° dicembre 1982-30 novembre 1983 con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 dicembre 1984 sono stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1984, entro e non oltre il limite massimo di aumento del 10 per cento, i nuovi importi delle detrazioni per carichi di famiglia, per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente nonché i nuovi importi dell'ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e autonomo e i relativi limiti di reddito afferenti ai singoli scaglioni stabiliti dallo stesso art. 3;

Vista la lettera n. 25284 del 3 dicembre 1984, con cui l'Istituto centrale di statistica comunica che il tasso di inflazione, calcolato tenendo conto della variazione percentuale dell'indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nel periodo 1° dicembre 1983-30 novembre 1984 rispetto all'indice medio relativo al periodo 1° dicembre 1982-30 novembre 1983 ammonta al 10,90 per cento;

Ritenuta la necessità di aumentare nella misura del 10 per cento l'importo di ciascuna delle detrazioni indicate al precitato ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, nonché i limiti di reddito da lavoro dipendente e autonomo afferenti i singoli scaglioni di reddito in relazione ai quali è accordata l'ulteriore detrazione decrescente;

Considerato che:

in relazione alla detrazione soggettiva di imposta per carichi di famiglia per l'ipotesi di mancanza del coniuge, al fine di mantenere l'aumento della detrazione nella misura massima prevista del 10 per cento, va aumentato di eguale misura anche l'importo fisso da sottrarre, che di conseguenza passa da L. 48.000 a L. 52.800;

che nell'aumento della detrazione per i redditi di pensione va considerato l'importo di L. 252.000, non essendo stata modificata la parte della detrazione corrispondente alla forfettizzazione degli oneri di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973;

che l'aumento disposto per gli importi della ulteriore detrazione per i redditi di lavoro autonomo, dato il meccanismo, previsto nell'art. 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, del cumulo con i redditi di impresa minore, comprende anche questi ultimi;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1984, gli importi delle detrazioni per carichi di famiglia e per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente, gli importi della ulteriore detrazione decrescente per i redditi di lavoro dipendente e autonomo nonché i relativi limiti di reddito afferenti ai singoli scaglioni stabiliti dall'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983 n. 53, sono aumentati, per ciascuna detrazione e per ciascun limite di reddito, in misura pari al 10 per cento degli analoghi importi in vigore per l'anno 1983.

2. La misura di ciascun importo resta così determinata:

a) detrazione per il coniuge a carico: L. 264.000;

b) detrazioni per i figli o affiliati minori di età

per un figlio	L.	19.800
per due figli	»	39.600
per tre figli	»	59.400
per quattro figli	»	79.200
per cinque figli	»	112.200
per sei figli	»	158.400
per sette figli	»	204.600
per otto figli	»	303.600
per ogni altro figlio	»	125.400

In caso di mancanza del coniuge la relativa detrazione si applica per il primo figlio e la quota detraibile in relazione al numero dei figli è raddoppiata e l'ammontare di essa è ridotto di L. 52.800;

c) detrazione per ciascuna delle persone di cui al n. 3, secondo comma, dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni: L. 13.200;

d) detrazione per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente: L. 277.200;

e) detrazione afferente i redditi di pensione: lire 295.200; per il caso di opzione in favore della deduzione degli oneri di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 nella loro effettiva misura: L. 277.200;

f) ulteriore detrazione decrescente; relativa ai redditi di lavoro dipendente:

L. 356.400 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 9.900.000;

L. 303.600 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 9.900.000 ma non a L. 11.000.000;

L. 171.600 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 11.000.000 ma non a L. 13.200.000;

L. 92.400 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 13.200.000 ma non a L. 16.500.000;

L. 66.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 16.500.000 ma non a L. 17.600.000.

Restano parimenti determinati nella misura, rispettivamente, di L. 9.900.000, L. 11.000.000, L. 13.200.000, L. 16.500.000 e L. 17.600.000 gli ammontari del reddito di lavoro dipendente di cui alla lettera *c*), ultima alinea, dell'art. 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni;

g) ulteriore detrazione d'imposta per i redditi di lavoro autonomo e di impresa minore:

L. 220.000, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa minore non supera L. 6.600.000;

L. 110.000, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa minore è superiore a L. 6.600.000 ma non a L. 13.200.000.

Restano parimenti determinati nella misura, rispettivamente, di L. 6.600.000 e di L. 13.200.000 gli ammontari del reddito di lavoro autonomo e di impresa minore di cui all'ultimo periodo del primo comma dell'art. 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1984

Il Ministro: VISENTINI

(6771)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 ottobre 1984.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1984, a quattro anni, emessi per lire 1.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 210044/66-AU-65 in data 21 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1984, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 290, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° giugno 1984, a quattro anni, fino all'importo di lire 1.500 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 211203/66-AU-65 in data 23 luglio 1984, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, terzo comma, del richiamato decreto 21 maggio 1984, ad accertare in nominali lire 1.500 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Visto, in particolare, l'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 21 maggio 1984, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° giugno 1984, emessi per lire 1.500 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno, a partire dal 1° dicembre 1984, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 maggio ed il 26 novembre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° giugno 1984 - rimborsabili il 1° giugno 1988 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1985, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 450.000.000 pari allo 0,03% del valore nominale di lire 1.500 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 225.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° dicembre 1984.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1984 è di L. 225.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1984
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 272

(6714)

DECRETO 16 novembre 1984.

Abilitazione del Credito italiano S.p.a. a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto, in particolare, l'art. 3 di detta legge, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti e gli enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 19 ottobre 1984, con la quale il Credito italiano S.p.a. ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, il Credito italiano S.p.a. è abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei finanziamenti in questione avvenga nel rispetto della normativa legislativa e statutaria che regolamenta l'attività dell'ente medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1984

Il Ministro: GORIA

(6713)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 23 novembre 1984.

Modificazioni al decreto ministeriale 18 giugno 1981, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione, di cui all'art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 862.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 dicembre 1980, n. 862, concernente la disciplina dei servizi aerei non di linea e l'interpretazione di disposizioni del codice della navigazione;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 18 giugno 1981, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 30 luglio 1984, con il quale sono state apportate modifiche al predetto regolamento;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5 del 19 dicembre 1983, con la quale sono stati indicati i criteri orientativi per la scelta tra sanzioni penali e sanzioni amministrative;

Considerato il divario tra limite minimo e massimo delle sanzioni applicabili in materia di trasporto aereo, ai sensi del combinato disposto della legge 11 dicembre 1980, n. 862, e dei decreti ministeriali in data 18 giugno 1981 e 30 luglio 1984, connesso a specifiche esigenze relative all'ampia casistica delle possibili violazioni;

Ritenuto necessario salvaguardare l'afflittività delle predette sanzioni;

Decreta:

L'art. 56, quinto comma, del decreto ministeriale 18 giugno 1981, così come modificato dal decreto ministeriale 30 luglio 1984, è sostituito dal seguente:

« E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la inosservanza commessa, oltre alle spese del procedimento, entro il limite di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della inosservanza ».

Roma, addì 23 novembre 1984

Il Ministro: SIGNORILE

(6748)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 30 novembre 1984.

Sperimentazione del servizio videotel.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1982, istitutivo del servizio « videotel » per un periodo sperimentale di due anni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 29 novembre 1982;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1983, n. 70, con il quale sono stati determinati le tariffe ed i canoni provvisori per il periodo sperimentale del servizio;

Considerato che il periodo sperimentale ha avuto in pratica inizio solamente con l'entrata in vigore del citato decreto tariffario n. 70/1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 21 marzo 1983;

Riconosciuta l'opportunità di mantenere fermo il periodo sperimentale per la durata di due anni effettivi;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del periodo sperimentale del servizio di telematica denominato « videotel » — in ambito internazionale « videotex » — è fissato al 31 marzo 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1984

Il Ministro: GAVA

(6747)

DECRETO 30 novembre 1984.

Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e per la ricezione in bianco e nero ed a colori delle trasmissioni televisive.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 15, 16 e 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto l'art. 8 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana - S.p.A., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521;

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge con la legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1948;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 19 luglio 1948;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1953;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 31 dicembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 28 gennaio 1977, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 29 gennaio 1977;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 29 agosto 1980;

Sentita la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

Verificata, di concerto con il Ministero del tesoro, la congruità dei canoni di abbonamento, che, unitamente ai proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva ed alle altre entrate consentite dalla legge, debbono essere adeguati alle esigenze di una efficiente ed economica gestione dei servizi radiotelevisivi;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 42 del 28 novembre 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984);

Decreta:

Art. 1.

La misura semestrale del sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, che possiedono apparecchi atti a ricevere in bianco e nero le trasmissioni, è stabilita in L. 30.180.

Pertanto, chiunque detenga uno o più apparecchi radioriceventi, atti od adattabili alla ricezione in bianco e nero delle trasmissioni televisive, deve corrispondere per ciascun semestre la somma di L. 30.390 comprensiva del canone e del sovrapprezzo, come risulta nella annessa tabella 1.

Art. 2.

E' data la facoltà agli abbonati di cui al precedente art. 1 di corrispondere la quota semestrale di L. 30.390 in due rate trimestrali di L. 15.805.

E' data, inoltre, facoltà agli abbonati di corrispondere, contestualmente alla prima semestralità, anche una somma di pari importo per il secondo semestre, nel quale caso essi fruiranno di una riduzione di L. 1.215 sull'ammontare della seconda semestralità anticipata, versando complessivamente L. 59.565.

Art. 3.

La misura semestrale del canone suppletivo dovuto dagli abbonati ordinari alle diffusioni televisive, che possiedono apparecchi atti a ricevere a colori i programmi, è stabilita in L. 12.350.

Pertanto, chiunque detenga uno o più apparecchi radioriceventi, atti od adattabili alla ricezione a colori delle diffusioni televisive, deve corrispondere per ciascun semestre la somma di L. 42.740 comprensiva del canone base, del sovrapprezzo e del canone suppletivo, come risulta nell'annessa tabella 2.

Art. 4.

E' data la facoltà agli abbonati di cui al precedente art. 3 di corrispondere la quota semestrale di lire 42.740 in due rate trimestrali di L. 22.225.

E' data, inoltre, facoltà agli abbonati di corrispondere, contestualmente alla prima semestralità, anche una somma di pari importo per il secondo semestre, nel quale caso essi fruiranno di una riduzione di L. 1.715 sull'ammontare della seconda semestralità anticipata, versando complessivamente L. 83.765.

Art. 5.

Gli abbonati ordinari alle radioaudizioni, che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione in bianco e nero delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo di conguaglio decorrente dal mese in cui ha avuto inizio l'utenza di tali trasmissioni, nella misura risultante dalla tabella 3 allegata al presente decreto.

Gli abbonati ordinari alle radioaudizioni, che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione a colori delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo di conguaglio, decorrente dal mese in cui ha avuto inizio l'utenza di tali trasmissioni, nella misura risultante dalla tabella 4 allegata al presente decreto.

Gli abbonati ordinari alle diffusioni televisive in bianco e nero, che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione a colori delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo di conguaglio, decorrente dal mese in cui ha avuto inizio l'utenza di tali trasmissioni, nella misura risultante dalla tabella 5 allegata al presente decreto.

Coloro che non sono muniti dell'abbonamento ordinario alle radioaudizioni e che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio, atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione delle trasmissioni televisive in bianco e nero ovvero a colori, devono corrispondere un rateo complessivo nella misura risultante, rispettivamente, dalle annesse tabelle 6 e 7.

Art. 6.

La misura dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi, di televisori in bianco e nero od a colori risulta dalle tabelle 8 e 9 allegate al presente decreto.

Art. 7.

Per l'uso privato di apparecchi radiofonici e televisivi in bianco e nero od a colori a bordo di automezzi o di autoscafi, la misura del canone complessivo, dovuto a norma della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, è indicata nelle annesse tabelle dal n. 10 al n. 17.

Art. 8.

Rimane invariata la misura dei canoni di abbonamento ordinario alle radioaudizioni fissata dal decreto ministeriale 12 luglio 1948, citato nelle premesse, per l'uso in casa di abitazione di apparecchi radioriceventi.

Art. 9.

Le norme contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1985.

Gli utenti hanno facoltà di disdire il proprio abbonamento nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1984

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1984
Registro n. 39 Poste, foglio n. 1

1. — TABELLA DEI CANONI E DELLE RATE PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE IN BIANCO E NERO PER USO PRIVATO

Forma di pagamento	Canone	Sovrapprezzo	Riduzione di 1/25 della semestralità anticipata	Aumento di 1/25 della trimestralità	Totale
Annuale	420	60.360	—1.215	—	59.565
Semestrale	210	30.180	—	—	30.390
Trimestrale	105	15.090	—	+610	15.805

2. — TABELLA DEI CANONI E DELLE RATE PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE A COLORI PER USO PRIVATO

Forma di pagamento	Canone	Sovrapprezzo	Canone suppletivo	Riduzione di 1/25 della semestralità anticipata	Aumento di 1/25 della trimestralità	Totale
Annuale	420	60.360	24.700	—1.715	—	83.765
Semestrale	210	30.180	12.350	—	—	42.740
Trimestrale	105	15.090	6.175	—	+855	22.225

3. — TABELLA DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI A CONGUAGLIO DA PARTE DEGLI ABBONATI ALLE RADIOAUDIZIONI CHE ENTRANO IN POSSESSO DI UN APPARECCHIO RADIORICEVENTE ATTO OD ADATTABILE ANCHE ALLA RICEZIONE DELLE DIFFUSIONI TELEVISIVE IN BIANCO E NERO

3-*A*) PAGAMENTO SEMESTRALE CON SCADENZA A GIUGNO O DICEMBRE.

Periodo	Importi dovuti come da tabella « 6-*A* »	Rateo del canone di abbonamento alle radioaudizioni	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-giugno	30.390	1.250	29.140
Febbraio-giugno	25.325	1.050	24.275
Marzo-giugno	20.260	840	19.420
Aprile-giugno	15.195	630	14.565
Maggio-giugno	10.130	420	9.710
Giugno	5.065	210	4.855
Luglio-dicembre	30.390	1.250	29.140
Agosto-dicembre	25.325	1.050	24.275
Settembre-dicembre	20.260	840	19.420
Ottobre-dicembre	15.195	630	14.565
Novembre-dicembre	10.130	420	9.710
Dicembre	5.065	210	4.855

3-*B*) PAGAMENTO ANNUALE.

Periodo	Importi dovuti come da tabella « 6-*B* »	Rateo del canone di abbonamento alle radioaudizioni	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-dicembre	59.565	2.450	57.115
Febbraio-dicembre	55.715	2.300	53.415
Marzo-dicembre	50.650	2.090	48.560
Aprile-dicembre	45.585	1.880	43.705
Maggio-dicembre	40.520	1.670	38.850
Giugno-dicembre	35.455	1.460	33.995

4. — TABELLA DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI A CONGUAGLIO DA PARTE DEGLI ABBONATI ALLE RADIOAUDIZIONI CHE ENTRANO IN POSSESSO DI UN APPARECCHIO RADIORICEVENTE ATTO OD ADATTABILE ANCHE ALLA RICEZIONE DELLE DIFFUSIONI TELEVISIVE A COLORI.

4-*A*) PAGAMENTO SEMESTRALE CON SCADENZA A GIUGNO O DICEMBRE.

Periodo	Importi dovuti come da tabella « 7-*A* »	Rateo del canone di abbonamento alle radioaudizioni	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-giugno	42.740	1.250	41.490
Febbraio-giugno	35.620	1.050	34.570
Marzo-giugno	28.495	840	27.655
Aprile-giugno	21.370	630	20.740
Maggio-giugno	14.250	420	13.830
Giugno	7.125	210	6.915
Luglio-dicembre	42.740	1.250	41.490
Agosto-dicembre	35.620	1.050	34.570
Settembre-dicembre	28.495	840	27.655
Ottobre-dicembre	21.370	630	20.740
Novembre-dicembre	14.250	420	13.830
Dicembre	7.125	210	6.915

4-*B*) PAGAMENTO ANNUALE.

Periodo	Importi dovuti come da tabella « 7-*B* »	Rateo del canone di abbonamento alle radioaudizioni	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-dicembre	83.765	2.450	81.315
Febbraio-dicembre	78.360	2.300	76.060
Marzo-dicembre	71.235	2.090	69.145
Aprile-dicembre	64.110	1.880	62.230
Maggio-dicembre	56.990	1.670	55.320
Giugno-dicembre	49.865	1.460	48.405

5. — TABELLA DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI A CONGUAGLIO DA PARTE DEGLI ABBONATI ALLA TELEVISIONE IN BIANCO E NERO CHE ENTRANO IN POSSESSO DI UN APPARECCHIO RADIORICEVENTE ATTO OD ADATTABILE ANCHE ALLA RICEZIONE DELLE DIFFUSIONI TELEVISIVE A COLORI.

5-*A*) PAGAMENTO SEMESTRALE CON SCADENZA A GIUGNO O DICEMBRE.

Periodo	Importi dovuti come da tabella « 7-*A* »	Rateo del canone di abbonamento alla TV bianco e nero	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-giugno	42.740	30.390	12.350
Febbraio-giugno	35.620	25.325	10.295
Marzo-giugno	28.495	20.260	8.235
Aprile-giugno	21.370	15.195	6.175
Maggio-giugno	14.250	10.130	4.120
Giugno	7.125	5.065	2.060
Luglio-dicembre	42.740	30.390	12.350
Agosto-dicembre	35.620	25.325	10.295
Settembre-dicembre	28.495	20.260	8.235
Ottobre-dicembre	21.370	15.195	6.175
Novembre-dicembre	14.250	10.130	4.120
Dicembre	7.125	5.065	2.060

5-*B*) PAGAMENTO ANNUALE.

Periodo	Importi dovuti come da tabella « 7-*B* »	Rateo del canone di abbonamento alla TV bianco e nero	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-dicembre	83.765	59.565	24.200
Febbraio-dicembre	78.360	55.715	22.645
Marzo-dicembre	71.235	50.650	20.585
Aprile-dicembre	64.110	45.585	18.525
Maggio-dicembre	56.990	40.520	16.470
Giugno-dicembre	49.865	35.455	14.410

6. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I NUOVI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE IN BIANCO E NERO PER USO PRIVATO

6-*A*) NUOVO ABBONAMENTO A PAGAMENTO SEMESTRALE CON SCADENZA A GIUGNO O DICEMBRE.

Inizio dell'abbonamento in	Periodo	Canone	Sovrapprezzo	Totale
Gennaio	gennaio-giugno	210	30.180	30.390
Febbraio	febbraio-giugno	175	25.150	25.325
Marzo	marzo-giugno	140	20.120	20.260
Aprile	aprile-giugno	105	15.090	15.195
Maggio	maggio-giugno	70	10.060	10.130
Giugno	giugno	35	5.030	5.065
Luglio	luglio-dicembre	210	30.180	30.390
Agosto	agosto-dicembre	175	25.150	25.325
Settembre	settembre-dicembre	140	20.120	20.260
Ottobre	ottobre-dicembre	105	15.090	15.195
Novembre	novembre-dicembre	70	10.060	10.130
Dicembre	dicembre	35	5.030	5.065

6-*B*) NUOVO ABBONAMENTO CONTRATTO NEL PRIMO SEMESTRE CON VERSAMENTO ANTICIPATO PER IL SECONDO SEMESTRE DI UN IMPORTO PARI ALLA PRIMA SEMESTRALITÀ.

Inizio dell'abbonamento in	Periodo	Canone	Sovrapprezzo	Totale	Riduzione di 1/25 della semestralità anticipata	Totale
Gennaio	gennaio-dicembre	420	60.360	60.780	—1.215	59.565
Febbraio	febbraio-dicembre	385	55.330	55.715	—	55.715
Marzo	marzo-dicembre	350	50.300	50.650	—	50.650
Aprile	aprile-dicembre	315	45.270	45.585	—	45.585
Maggio	maggio-dicembre	280	40.240	40.520	—	40.520
Giugno	giugno-dicembre	245	35.210	35.455	—	35.455

7. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I NUOVI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE A COLORI PER USO PRIVATO

7-*A*) NUOVO ABBONAMENTO A PAGAMENTO SEMESTRALE CON SCADENZA A GIUGNO O DICEMBRE.

Inizio dell'abbonamento in	Periodo	Canone	Sovrapprezzo e canone suppletivo	Totale
Gennaio	gennaio-giugno	210	42.530	42.740
Febbraio	febbraio-giugno	175	35.445	35.620
Marzo	marzo-giugno	140	28.355	28.495
Aprile	aprile-giugno	105	21.265	21.370
Maggio	maggio-giugno	70	14.180	14.250
Giugno	giugno	35	7.090	7.125
Luglio	luglio-dicembre	210	42.530	42.740
Agosto	agosto-dicembre	175	35.445	35.620
Settembre	settembre-dicembre	140	28.355	28.495
Ottobre	ottobre-dicembre	105	21.265	21.370
Novembre	novembre-dicembre	70	14.180	14.250
Dicembre	dicembre	35	7.090	7.125

7-*B*) NUOVO ABBONAMENTO CONTRATTO NEL PRIMO SEMESTRE CON VERSAMENTO ANTICIPATO PER IL SECONDO SEMESTRE DI UN IMPORTO PARI ALLA PRIMA SEMESTRALITÀ.

Inizio dell'abbonamento in	Periodo	Canone	Sovrapprezzo e canone suppletivo	Totale	Riduzione di 1/25 della semestralità anticipata	Totale
Gennaio	gennaio-dicembre	420	85.060	85.480	—1.715	83.765
Febbraio	febbraio-dicembre	385	77.975	78.360	—	78.360
Marzo	marzo-dicembre	350	70.885	71.235	—	71.235
Aprile	aprile-dicembre	315	63.795	64.110	—	64.110
Maggio	maggio-dicembre	280	56.710	56.990	—	56.990
Giugno	giugno-dicembre	245	49.620	49.865	—	49.865

8. — TABELLA DEI CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE IN BIANCO E NERO) PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE

CATEGORIA	Per la ricezione delle sole diffusioni radiofoniche Importo annuo	Conguaglio annuale per la televisione in bianco e nero	Canone complessivo per la TV in bianco e nero		
			Importo annuale	Rata semestrale	Rata trimestrale
1) *Canoni base*:					
a) alberghi con 5 stelle lusso, con 5, 4, 3 e 2 stelle; pensioni con 3 e 2 stelle; residenze turistico-alberghiere con 4, 3 e 2 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle; navi di lusso	17.000	163.000	180.000	91.840	47.760
b) alberghi, pensioni e locande con 1 stella; villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; altre navi; aerei in servizio pubblico	13.000	127.000	140.000	71.430	37.145
c) ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; uffici, studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone di abbonamento in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571	11.000	79.000	90.000	45.920	23.880
2) *Canoni supplementari per visioni multiple* (*oltre al canone base secondo tariffa*):					
a) per ogni stanza o locale, escluso il primo, munito di apparecchio ricevente radiofonico o televisivo o attrezzato per la ricezione delle diffusioni radiotelevisive, per le utenze indicate al punto 1 - lettere «a» e «b»	3.500	26.500	30.000	15.310	7.965
b) per ogni stanza o locale, escluso il primo, munito di apparecchio ricevente radiofonico o televisivo o attrezzato per la ricezione delle diffusioni radiotelevisive, per le utenze indicate al punto 1 - lettera «c»	1.750	13.250	15.000	7.655	3.985

Segue TABELLA 8

CATEGORIA	Canone base		Maggiorazione per posto a disposizione del pubblico	Canone supplementare (oltre il canone base)	
	Fuori della sala di proiezione e spettacolo	Nella sala di proiezione e spettacolo		Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
Cinema, cinema-teatri, discoteche di categoria extra .	180.000	180.000	400	6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti di autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti di autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 1ª categoria .	180.000	180.000	300	5% »	20% »
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 2ª categoria .	180.000	180.000	200	4% »	20% »
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 3ª categoria .	180.000	180.000	100	3% »	20% »
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 4ª e 5ª categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita) .	140.000	140.000	50	2% »	10% »

N. B. — Il calcolo dei ratei per i nuovi abbonamenti alle radiodiffusioni (radiofonia e televisione) e per i conguagli da versarsi dagli abbonati al solo servizio di radiofonia che entrano in possesso di un apparecchio ricevente atto od adattabile anche alla ricezione delle diffusioni televisive, viene fatto con lo stesso criterio applicato al calcolo dei ratei per i nuovi abbonamenti alla sola radiofonia.

9. — TABELLA DEI CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE A COLORI PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE

CATEGORIA	Canone complessivo per la TV a colori			Conguaglio annuale da parte degli abbonati a	
	Importo annuale	Rata semestrale	Rata trimestrale	diffusioni radiofoniche	diffusioni TV in bianco e nero
1) *Canoni base*:					
a) alberghi con 5 stelle lusso, con 5, 4, 3 e 2 stella; pensioni con 3 e 2 stelle; residenze turistico-alberghiere con 4, 3 e 2 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle; navi di lusso	260.000	132.655	68.985	243.000	80.000
b) alberghi, pensioni e locande con 1 stella; villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; altre navi; aerei in servizio pubblico .	200.000	102.045	53.065	187.000	60.000
c) ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; uffici, studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone di abbonamento in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571	130.000	66.330	34.495	119.000	40.000
2) *Canoni supplementari per visioni multiple* (*oltre al canone base secondo tariffa*):					
a) per ogni stanza o locale, escluso il primo, munito di apparecchio ricevente radiofonico o televisivo o attrezzato per la ricezione delle diffusioni radiotelevisive, per le utenze indicate al punto 1 - lettere «a» e «b» .	44.000	22.450	11.675	40.500	14.000
b) per ogni stanza o locale, escluso il primo, munito di apparecchio ricevente radiofonico o televisivo o attrezzato per la ricezione delle diffusioni radiotelevisive, per le utenze indicate al punto 1 - lettera «c» .	22.000	11.225	5.840	20.250	7.000

CATEGORIA	Canone base		Maggiorazione per posto a disposizione del pubblico	Canone supplementare (oltre il canone base)	
	Fuori della sala di proiezione e spettacolo	Nella sala di proiezione e spettacolo		Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
Cinema, cinema-teatri, discoteche di categoria extra .	260.000	260.000	600	6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti di autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti di autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 1ª categoria .	260.000	260.000	450	5% »	20% »
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 2ª categoria .	260.000	260.000	300	4% »	20% »
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 3ª categoria .	260.000	260.000	150	3% »	20% »
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 4ª e 5ª categoria; Teatri-tenda, stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita) .	200.000	200.000	75	2% »	10% »

N. B. — Il calcolo dei ratei per i nuovi abbonamenti alle radiodiffusioni (radiofonia e televisione) e per i conguagli da versarsi dagli abbonati al solo servizio di radiofonia che entrano in possesso di un apparecchio ricevente atto od adattabile anche alla ricezione delle diffusioni televisive, nonché per i conguagli da versarsi dagli abbonati alle diffusioni televisive in bianco e nero che entrano in possesso di un apparecchio ricevente atto od adattabile anche alla ricezione a colori delle diffusioni televisive, viene fatto con lo stesso criterio applicato al calcolo dei ratei per i nuovi abbonamenti alla sola radiofonia.

10. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I NUOVI ABBONAMENTI PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (*)

Periodo	Canone base	Sovrapprezzo	Totale
Gennaio-dicembre	420	10.050	10.470
Febbraio-dicembre	385	9.415	9.800
Marzo-dicembre	350	8.560	8.910
Aprile-dicembre	315	7.705	8.020
Maggio-dicembre	280	6.850	7.130
Giugno-dicembre	245	5.995	6.240
Luglio-dicembre	210	5.135	5.345
Agosto-dicembre	175	4.280	4.455
Settembre-dicembre	140	3.425	3.565
Ottobre-dicembre	105	2.570	2.675
Novembre-dicembre	70	1.715	1.785
Dicembre	35	860	895

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di natanti e altre unità da diporto soggetti alla tassa di stazionamento le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

11. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I RINNOVI DEGLI ABBONAMENTI PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (*)

Periodo	Canone base	Sovrapprezzo	Totale
12 mesi	420	10.050	10.470
8 mesi	280	6.850	7.130
6 mesi	210	5.135	5.345
4 mesi	140	3.425	3.565

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di natanti e altre unità da diporto soggetti alla tassa di stazionamento le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

12. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I NUOVI ABBONAMENTI PER APPARECCHI TELEVISIVI IN BIANCO E NERO INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (*)

Periodo	Canone base	Sovrapprezzo	Totale
Gennaio-dicembre	420	59.145	59.565
Febbraio-dicembre	385	55.330	55.715
Marzo-dicembre	350	50.300	50.650
Aprile-dicembre	315	45.270	45.585
Maggio-dicembre	280	40.240	40.520
Giugno-dicembre	245	35.210	35.455
Luglio-dicembre	210	30.180	30.390
Agosto-dicembre	175	25.150	25.325
Settembre-dicembre	140	20.120	20.260
Ottobre-dicembre	105	15.090	15.195
Novembre-dicembre	70	10.060	10.130
Dicembre	35	5.030	5.065

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di natanti e altre unità da diporto soggetti alla tassa di stazionamento le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

13. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I RINNOVI DEGLI ABBONAMENTI PER APPARECCHI TELEVISIVI IN BIANCO E NERO INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (*)

Periodo	Canone base	Sovrapprezzo	Totale
12 mesi	420	59.145	59.565
8 mesi	280	40.240	40.520
6 mesi	210	30.180	30.390
4 mesi	140	20.120	20.260

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di natanti e altre unità da diporto soggetti alla tassa di stazionamento le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

14. — TABELLA DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI A CONGUAGLIO DA PARTE DEGLI ABBONATI PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO CHE ENTRANO IN POSSESSO DI UN APPARECCHIO ATTO OD ADATTABILE ANCHE ALLA RICEZIONE DELLE DIFFUSIONI TELEVISIVE IN BIANCO E NERO A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (*).

Periodo	Importi dovuti come da tabella 12	Canone di abbonamento alle radioaudizioni come da tabella 10	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-dicembre	59.565	10.470	49.095
Febbraio-dicembre	55.715	9.800	45.915
Marzo-dicembre	50.650	8.910	41.740
Aprile-dicembre	45.585	8.020	37.565
Maggio-dicembre	40.520	7.130	33.390
Giugno-dicembre	35.455	6.240	29.215
Luglio-dicembre	30.390	5.345	25.045
Agosto-dicembre	25.325	4.455	20.870
Settembre-dicembre	20.260	3.565	16.695
Ottobre-dicembre	15.195	2.675	12.520
Novembre-dicembre	10.130	1.785	8.345
Dicembre	5.065	895	4.170

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di natanti e altre unità da diporto soggetti alla tassa di stazionamento le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

15. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I NUOVI ABBONAMENTI PER APPARECCHI TELEVISIVI A COLORI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (*)

Periodo	Canone base	Sovrapprezzo e canone suppletivo	Totale
Gennaio-dicembre	420	83.345	83.765
Febbraio-dicembre	385	77.975	78.360
Marzo-dicembre	350	70.885	71.235
Aprile-dicembre	315	63.795	64.110
Maggio-dicembre	280	56.710	56.990
Giugno-dicembre	245	49.620	49.865
Luglio-dicembre	210	42.530	42.740
Agosto-dicembre	175	35.445	35.620
Settembre-dicembre	140	28.355	28.495
Ottobre-dicembre	105	21.265	21.370
Novembre-dicembre	70	14.180	14.250
Dicembre	35	7.090	7.125

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di natanti e altre unità da diporto soggetti alla tassa di stazionamento le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

16. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I RINNOVI DEGLI ABBONAMENTI PER APPARECCHI TELEVISIVI A COLORI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (*)

Periodo	Canone base	Sovrapprezzo e canone suppletivo	Totale
12 mesi	420	83.345	83.765
8 mesi	280	56.710	56.990
6 mesi	210	42.530	42.740
4 mesi	140	28.355	28.495

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di natanti e altre unità da diporto soggetti alla tassa di stazionamento le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

17. — TABELLA DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI A CONGUAGLIO DA PARTE DEGLI ABBONATI PER APPARECCHI DI RADIODIFFUSIONE (RADIOFONIA E TELEVISIONE) INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO CHE ENTRANO IN POSSESSO DI UN APPARECCHIO RADIORICEVENTE ATTO OD ADATTABILE ANCHE ALLA RICEZIONE DELLE DIFFUSIONI TELEVISIVE A COLORI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (*).

Periodo	Importi dovuti come da tabella 15	Differenza da corrispondere a conguaglio: dai già abbonati autoradio	Differenza da corrispondere a conguaglio: dai già abbonati auto TV in bianco e nero
Gennaio-dicembre	83.765	73.295	24.200
Febbraio-dicembre	78.360	68.560	22.645
Marzo-dicembre	71.235	62.325	20.585
Aprile-dicembre	64.110	56.090	18.525
Maggio-dicembre	56.990	49.860	16.470
Giugno-dicembre	49.865	43.625	14.410
Luglio-dicembre	42.740	37.395	12.350
Agosto-dicembre	35.620	31.165	10.295
Settembre-dicembre	28.495	24.930	8.235
Ottobre-dicembre	21.370	18.695	6.175
Novembre-dicembre	14.250	12.465	4.120
Dicembre	7.125	6.230	2.060

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di natanti e altre unità da diporto soggetti alla tassa di stazionamento le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

(6460)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione europea per la notifica all'estero di documenti di natura amministrativa (Strasburgo, 24 novembre 1977) e della convenzione europea sull'ottenimento all'estero di informazioni e prove in materia amministrativa (Strasburgo, 15 marzo 1978).

Il 16 ottobre 1984, a seguito di autorizzazione disposta con legge n. 149 del 21 marzo 1983 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1983, a Strasburgo presso il Segretariato al Consiglio d'Europa, si è provveduto a depositare gli strumenti di ratifica della convenzione europea per la notifica all'estero di documenti di natura amministrativa (Strasburgo, 24 novembre 1977) e della convenzione europea sull'ottenimento all'estero di informazioni e prove in materia amministrativa (Strasburgo, 15 marzo 1978).

All'atto del deposito dello strumento di ratifica delle due convenzioni sopracitate sono state formulate da parte italiana le seguenti dichiarazioni:

CONVENZIONE EUROPEA SULLA NOTIFICA ALL'ESTERO DI DOCUMENTI IN MATERIA AMMINISTRATIVA

(Strasburgo, 24 novembre 1977)

Riserve e dichiarazioni da parte italiana

Articolo 1, paragrafo 2:

« Le Gouvernement italien déclare que la Convention s'appliquera aux demandes relatives à toute procédure visant des infractions dont la répression n'est pas, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence de ses autorités judiciaires.

Le Gouvernement italien se réserve le droit de ne pas accepter les demandes d'assistance pour non réciprocité ».

Articolo 1, paragrafo 3:

« Le Gouvernement italien déclare que la Convention ne s'appliquera pas aux demandes adressées à la République italienne et relatives aux questions de commerce avec l'étranger (échanges de marchandises et de services, transactions financières et paiements), ni aux interdictions et aux restrictions des échanges transfrontaliers de marchandises ».

Articolo 2, paragrafo 1: (Designazione dell'autorità centrale ricevente):

« Le Gouvernement italien désigne comme autorité centrale, chargée d'exercer les fonctions visées à l'article 2, paragraphe 1, de la Convention, le Ministère des Affaires Etrangères - Piazza della Farnesina, 1 Rome ».

CONVENZIONE EUROPEA SULL'OTTENIMENTO ALL'ESTERO DI INFORMAZIONI E PROVE IN MATERIA AMMINISTRATIVA

(Strasburgo, 15 marzo 1978)

Riserve e dichiarazioni da parte italiana

Articolo 1, paragrafo 2:

« Le Gouvernement italien déclare que la Convention s'appliquera aux demandes relatives à toute procédure visant des infractions dont la répression n'est pas, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence de ses autorités judiciaires.

Le Gouvernement italien se réserve le droit de ne pas accepter les demandes d'assistance pour non réciprocité ».

Articolo 1, paragrafo 3:

« Le Gouvernement italien déclare que la Convention ne s'appliquera pas aux demandes adressées à la République italienne et relatives aux questions de commerce avec l'étranger (échanges de marchandises et de services, transactions financières et paiements), ni aux interdictions et aux restrictions des échanges transfrontaliers de marchandises ».

Articolo 2, paragrafo 1 (Designazione dell'autorità centrale ricevente):

« Le Gouvernement italien désigne comme autorité centrale, chargée d'exercer les fonctions visées à l'article 2, paragraphe 1, de la Convention, le Ministère des Affaires Etrangères - Piazza della Farnesina, 1 - Rome ».

Art. 22:

« Le Gouvernement italien n'admet en Italie l'exécution des commissions rogatoires par des agents diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires:

i) qu'à la condition que la commission rogatoire ne concerne que des ressortissants de l'Etat d'envoi, et

ii) qu'aucune mesure de contrainte ne soit exercée ».

Conformemente a quanto previsto dall'art. 17, par. 3, e art. 23, par. 3 rispettivamente, le due convenzioni entreranno in vigore per l'Italia il 1° febbraio 1985.

(6477)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 5 dicembre 1984:

Terracciano Antonio, notaio residente nel comune di Guidonia Montecelio, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Vitulano, distretto notarile di Benevento, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ciarniello Damiano, notaio residente nel comune di Frosolone, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Venafro, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

De Jorio Marcello, notaio residente nel comune di Fucecchio, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Barano d'Ischia, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Orbitello Guido, notaio residente nel comune di Torre del Greco, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Portici, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Ingrosso Susanna, notaio residente nel comune di Pontecorvo, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Pozzuoli, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Dell'Antico Giulio, notaio residente nel comune di Livorno, è trasferito nel comune di Peccioli, distretto notarile di Pisa, con l'anzidetta condizione;

Simoncini Francesco, notaio residente nel comune di Aviano, distretto notarile di Pordenone, è trasferito nel comune di Pordenone, con l'anzidetta condizione;

Somaroli Monica, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Massa Lombarda, distretto notarile di Ravenna, con l'anzidetta condizione;

Palmieri Paolo, notaio residente nel comune di Gela, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Genzano di Roma, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Torina Simonetta, notaio residente nel comune di Tolfa distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Parisi Bruno, notaio residente nel comune di Lavello, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Laurino, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Sernicola Tommasina, notaio residente nel comune di Empoli, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Macerata Campania, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione;

Golia Angelo, notaio residente nel comune di Grazzanise distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Mondragone, stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Valentino Concetta, notaio residente nel comune di Montanaro, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Bisenti, distretto notarile di Teramo, con l'anzidetta condizione;

Ieva Marco, notaio residente nel comune di Novara è trasferito nel comune di Montefalco, distretto notarile di Terni con l'anzidetta condizione;

Pellizzari Pietro, notaio residente nel comune di Motta di Livenza, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Valdobbiadene, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

il decreto ministeriale 2 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 9 novembre 1984, che disponeva il trasferimento del notaio Romagnoli Maurizio dalla sede di Frossasco, distretto notarile di Torino, alla sede di Bologna è stato annullato; Trogu Mauro, notaio residente nel comune di Torino è trasferito nel comune di Bologna a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(6749)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere di Tolmezzo e Prealpine, in Tolmezzo (Udine), è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere di Tolmezzo e Prealpine, in Tolmezzo (Udine), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertuetti, con sede e stabilimento in Brescia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 dicembre 1983 al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lizzini, con sede e stabilimento Brescia, è disposta la corresponsione del trattamento straordirio di integrazione salariale per il periodo dal 24 ottobre 1983 al 22 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lizzini, con sede stabilimento in Brescia, è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.I.G. - Società agricola industriale Giulianova, in Giulianova (Teramo), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nova prefabbricati di Giulianova (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 aprile 1984 al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adrilon di Basciano (Teramo), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. stabilimento

Con decreto ministeriale 5 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.S.A.T. di Sant'Onofrio di Campli (Teramo), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

o ministeriale 5 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tinaro, con stabilimento in Pescara, è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 5 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabel manifatture di Alba Adriatica (Teramo), è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.G.3. Confezioni S.r.l. di Oricola (L'Aquila), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 gennaio 1984 al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lizzini, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tinaro, con stabilimento in Pescara, è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.G.3. Confezioni S.r.l. di Oricola (L'Aquila), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tinaro, stabilimento in Pescara, è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arfloor, con sede in Arco (Trento) e stabilimento in Rovereto (Trento), è prolungata al 22 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arfloor, con sede in Arco (Trento) e stabilimento in Rovereto, è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio sportivo, in Sestu (Cagliari), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marfili, filatura del mare, con sede in Cagliari e stabilimento in Siniscola (Nuoro), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Esse 80, con sede e stabilimento in San Sperate (Cagliari), è prolungata al 28 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ma.Tra.Im., con sede in Cagliari e stabilimento in Santo Sperate (Cagliari), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.L. Sarda di Assemini (Cagliari), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fusac di Chieti Scalo, è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alpe industrie meccaniche Rovereto (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1 agosto 1983 al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Termosanitari Turri di Moena (Trento), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Clevite, in Gardolo di Trento (Trento), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cainelli Tullio di Volano (Trento), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sevi di Laione (Bolzano), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Ca

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiemme di Castel di Fiemme (Trento), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessilbrenta di Ponte Arche (Trento), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Con-Press già fonderia Rizzi di Rovereto (Trento), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arfloor, con sede in Arco (Trento) e stabilimento in Rovereto (Trento), è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Pergine, con sede e stabilimento in Pergine Valsugana (Trento), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grundig elettronica, con sede in Rovereto e stabilimento in Rovereto, è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin italiana, con stabilimento in Trento, è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova vinicola Picardi di Barletta (Bari), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Seven Stars di Maglie (Lecce), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legnoinfissi Erriquez di Trani (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 maggio 1983 al 20 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coats Italia filati industriali (ex Filatura di Foggia S.p.a.), stabilimento di Ascoli Satriano (Foggia), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Opere idriche, stabilimento di Massafra (Taranto), è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lora creazioni di Corigliano d'Otranto (Lecce), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.L.A. sud, con sede in Pescara e stabilimento in Giardinetto di Troia (Foggia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 febbraio 1984 al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.P.E. di Modugno (Bari), zona industriale, è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. F.lli Masselli di Apricena (Foggia), è prolungata al 22 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IBP - Industrie Buitoni Perugina, sede di Perugia e stabilimenti di Sansepolcro (Arezzo), Aprilia (Latina) e Foggia, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cardinalini, in Montecastrilli (Terni), è prolungata al 21 febbraio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia ceramica Cossio, con sede e stabilimento in Giove (Perugia), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Manini, con sede in S. Maria degli Angeli, Assisi (Perugia) e stabilimenti in Bastia Umbra e S. Maria degli Angeli, Assisi (Perugia), è prolungata al 27 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Poligrafico Alterocca di Terni ora Poligrafico italiano Terni, è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pantalonificio Mery, in Promano di Città di Castello (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 novembre 1983 al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.La.Ma.In., in Terni, è prolungata al 23 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Fontana in Terni, è prolungata al 2 maggio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni per lei, con sede in Romano di Lombardia (Bergamo) e stabilimento in Fontaneto (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1983 al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. dall'Cott filatura di Cossirano con sede e stabilimento in Cossirano (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edilmac di Bagnolo Cremasco (Cremona), è prolungata al 10 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaieria e tubificio di Brescia, con sede e stabilimento in Brescia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 novembre 1983 al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello dell'11 luglio 1984.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta A. Carraro, con sede e stabilimento in Borgo Lombardo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 febbraio 1984 al 4 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ercole e Carlo Raimondi, con sede e stabilimento in Rescaldina (Milano), prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto chemioterapico italiano, con sede e stabilimento in San Grato di Lodi (Milano), è prolungata al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vertotex, con sede e stabilimento in Vertova (Bergamo), è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Caccia, di Busto Garofalo (Milano), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Serica Bini in amministrazione controllata, con sede in Como, stabilimenti in Montorfano (Como) e Gironico (Como), è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. I.L.M.A., con sede e stabilimento in Magenta (Milano), è prolungata al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emme a Emme S.r.l., sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 13 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Fonderie Fasa, con sede e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta V. Andreis S.r.l., sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Acigraf S.p.a. del gruppo F.lli Andreotti, sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Acciaieria e ferriera di Crema P. Stramezzi e C., in Crema (Cremona), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Industria cremonese d'arti grafiche, con sede e stabilimento in Cremona, è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova editoriale italiana unità di Milano, è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gabbiani macchine S.p.a., sede e stabilimento in Verolanova (Brescia), è prolungata al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Laboratori chimici Cifa, con sede e stabilimento in Caravaggio (Bergamo), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gres d'arte Cacciapuoti, con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 marzo 1983 al 1° ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cassinelli & C., con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Smalterie lombarde, con sede in Milano e stabilimento in Cuggiono (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ercam, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simi, con sede e stabilimento in Albaredo Arnaboldi (Pavia), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartotecnica padana, con sede in Milano e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Comtea, con sede e stabilimento in Carate Brianza (Milano), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafilerie Forelli Arturo, con sede e stabilimento in Cussago (Brescia), è prolungata al 19 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merli macchine utensili, con sede in Milano e stabilimento in Codevilla (Pavia), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fontana, con sede e stabilimento in Paderno d'Adda (Como), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gaami, con sede in Milano e stabilimento in Nova Milanese (Milano), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura di Lainate, sede e stabilimento in Lainate (Milano), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arcofalc S.p.a. con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e stabilimenti in Cernusco sul Naviglio e Cavenago Brianza (Milano), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano, sede di Milano e uffici di Milano e prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Officina Rabuffetti Geronzio di Rabuffetti Sergio & C., con sede e stabilimento in Legnano (Milano), è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Camiceria Jokenz, con sede e stabilimento in Sorisole (Bergamo), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gaspare Tronconi, con sede e stabilimento in Fagnano Olona (Varese), è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento in Milano-Lambrate, è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento in Laveno Lago (Varese), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Polistil, con sede in Milano, sede amministrativa in Lainate (Milano) e stabilimento in Chiari (Brescia), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Duron italiana, con sede e stabilimento in Assemini-Macchiareddu (Cagliari), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ing. Carlo Manca, con sede in Cagliari e stabilimento in Laconi (Nuoro), è prolungata al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Installazioni sarde, con sede in Cagliari e stabilimento in Assemini-Macchiareddu (Cagliari), è prolungata al 18 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. Arpos - Associazione regionale produttori ortofrutticoli della Sardegna, con sede in Cagliari e stabilimenti a Serramanna (Cagliari) e Valledoria (Sassari), è prolungata al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Installazioni sarde di Porto Torres (Sassari), è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Sim, con sede legale in Cagliari, stabilimento zona industriale Macchiareddu, è prolungata al 1° maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, miniere di S. Giovanni, Is Arenas di Iglesias (Cagliari), ora miniera S. Benedetto e miniera Su Zurfuru di Buggeru (Cagliari), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edem, stabilimenti di Carbonia e Sant'Antioco (Cagliari), è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Esse 80, con sede e stabilimento in San Sperate (Cagliari), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Alpe industrie meccaniche, in Rovereto (Trento), è prolungata al 1° maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cainelli Tullio di Volano (Trento), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sevi di Laion (Bolzano), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiemme di Castel di Fiemme (Trento), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessilbrenta di Ponte Arche (Trento), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Con-Press già Fonderia Rizzi di Rovereto (Trento), è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grundig elettronica, con sede e stabilimento in Rovereto, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legnoinfissi Erriquez di Trani (Bari), è prolungata al 19 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Foggia, ora Coats Italia, filati industriali S.p.a., stabilimento di Ascoli Satriano (Foggia), è prolungata al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cardinalini, in Montecastrilli (Terni), è prolungata al 23 maggio 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia ceramica Cossio, con sede e stabilimento in Giove (Perugia), è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Manini, con sede in S. Maria degli Angeli, Assisi (Perugia) e stabilimenti in Bastia Umbra e S. Maria degli Angeli. Assisi (Perugia), è prolungata al 26 giugno 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni per lei S.r.l., con sede in Romano di Lombardia (Bergamo) e stabilimento in Fontanella (Bergamo), è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Dall'Cott filatura S.r.l. di Cossirano, con sede e stabilimento in Cossirano (Brescia), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edilmac, di Bagnolo Cremasco (Cremona), è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaieria e tubificio di Brescia, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 6 agosto 1984.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gres d'arte Cacciapuoti, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ercam, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simi, con sede e stabilimento in Albaredo Arnaboldi (Pavia), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafilerie Forelli Arturo, con sede e stabilimento in Cussago (Brescia), è prolungata al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merli macchine utensili, con sede in Milano e stabilimento in Codevilla (Pavia), è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fontana, con sede e stabilimento in Paderno d'Adda (Como), è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arcofalc S.r.l., con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e stabilimento in Cernusco sul Naviglio e Cavenago Brianza (Milano), è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carlo Manca, con sede in Cagliari e stabilimento in Laconi (Nuoro), è prolungata al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Installazioni sarde, con sede in Cagliari e stabilimento in Assemini-Macchiareddu (Cagliari), è prolungata al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Arpos - Associazione regionale produttori ortofrutticoli della Sardegna, con sede in Cagliari e stabilimenti in Serramanna (Cagliari) e Valledoria (Sassari), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Installazioni sarde di Porto Torres (Sassari), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gres d'arte Cacciapuoti, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Alpe industrie meccaniche, in Rovereto (Trento), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legnoinfissi Erriquez, di Trani (Bari), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cardinalini, in Montecastrilli (Terni), è prolungata al 22 agosto 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Manini, con sede in S. Maria degli Angeli, Assisi (Perugia) e stabilimenti in Bastia Umbra e S. Maria degli Angeli, Assisi (Perugia), è prolungata al 25 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gres d'arte Cacciapuoti, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legnoinfissi Erriquez di Trani (Bari), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cardinalini, in Montecastrilli (Terni), è prolungata al 21 novembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legnoinfissi Erriquez di Trani (Bari), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cardinalini, in Montecastrilli (Terni), è prolungata al 31 dicembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gres d'arte Cacciapuoti, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6335-6336)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Determinazione dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza spettanti ai componenti il consiglio direttivo e la giunta esecutiva dell'Istituto nazionale di fisica nucleare di Frascati.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1984, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennità di carica e dei gettoni di presenza spettanti ai componenti il consiglio direttivo e la giunta esecutiva dell'Istituto nazionale di fisica nucleare di Frascati (Roma), è stata determinata come segue:

compenso mensile lordo pro-capite spettante ai componenti il consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, L. 80.000;

compenso mensile lordo pro-capite spettante ai componenti della giunta esecutiva dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, L. 120.000;

importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali, L. 30.000.

Non è consentito il cumulo di più gettoni per la medesima giornata.

(6448)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 239

Corso dei cambi del 6 dicembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1905 —	1905 —	—	1905 —	1905 —	1905 —	1905 —	1905 —	1905 —	—
Marco germanico	617,900	617,900	—	617,900	618,25	618 —	618,100	617,900	617,900	—
Franco francese	201,800	201,800	—	201,800	101,85	201,85	201,900	201,800	201,800	—
Fiorino olandese	548,220	548,220	—	548,220	547,75	547,81	547,400	548,220	548,220	—
Franco belga	30,749	30,749	—	30,749	30,70	30,71	30,688	30,749	30,749	—
Lira sterlina	2290,750	2290,750	—	2290,750	2287 —	2290,87	2291 —	2290,750	2290,750	—
Lira irlandese	1932 —	1932 —	—	1932 —	1924 —	1929,50	1927 —	1932 —	1932 —	—
Corona danese	172,190	172,190	—	172,190	172 —	172,24	172,300	172,190	172,190	—
Dracma	15,035	15,035	—	15,035	—	—	15 —	15,035	15,035	—
E.C.U.	1381,300	1381,300	—	1381,300	1378,25	1380,10	1378,900	1381,300	1381,300	—
Dollaro canadese	1433,250	1433,250	—	1433,250	1437,50	1433,32	1434 —	1433,250	1433,250	—
Yen giapponese	7,697	7,697	—	7,697	7,70	7,69	7,695	7,697	7,697	—
Franco svizzero	748,080	748,080	—	748,080	747,75	748,04	748 —	748,080	748,080	—
Scellino austriaco	88,038	88,038	—	88,038	87,95	87,04	88,050	88,038	88,038	—
Corona norvegese	212,950	212,950	—	212,950	213,30	213,10	213,250	212,950	212,950	—
Corona svedese	216,570	216,570	—	216,570	216,75	216,58	216,600	216,570	216,570	—
FIM	297,200	297,200	—	297,200	297 —	296,97	296,750	297,200	297,200	—
Escudo portoghese	11,490	11,490	—	11,490	11,48	11,47	11,450	11,490	11,490	—
Peseta spagnola	11,108	11,108	—	11,108	11,12	11,11	11,120	11,108	11,108	—

Media dei titoli del 6 dicembre 1984

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	62,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	96,650
» 6% » » 1971-86	92,025
» 6% » » 1972-87	88,500
» 9% » » 1975-90	90 —
» 9% » » 1976-91	89,100
» 10% » » 1977-92	95,400
» 12% (Beni Esteri 1980)	93,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,350
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,200
» » » 1-4-1981/86 16%	100,800
» » » 1-6-1981/86 16%	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	88,550
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,900
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1- 1-1983/85	99,990
» » » » 1- 2-1983/85	100,050
» » » » 1- 3-1983/85	100,225
» » » » 1- 4-1983/85	100 —
» » » » 1- 5-1983/85	100,300
» » » » 1- 6-1983/85	101,750
» » » » 1- 1-1982/86	101,850
» » » » 1- 3-1982/86	101,700
» » » » 1- 5-1982/86	102,250
» » » » 1- 6-1982/86	102,300
» » » » 1- 7-1982/86	101,575
» » » » 1- 8-1982/86	101,350
» » » » 1- 9-1982/86	101,350
» » » » 1-10-1982/86	101,500
» » » » 1-11-1982/86	102 —
» » » » 1-12-1982/86	102,850
» » » » 1- 7-1983/86	100,175
» » » » 1- 8-1983/86	100,100
» » » » 1- 9-1983/86	100,075
» » » » 1-10-1983/86	100,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1983/87	101,675
» » » » 1- 2-1983/87	101,650
» » » » 1- 3-1983/87	101,450
» » » » 1- 4-1983/87	102,150
» » » » 1- 5-1983/87	101,725
» » » » 1- 6-1983/87	102,350
» » » » 1-11-1983/87	100,600
» » » » 1-12-1983/87	101,550
» » » » 1- 7-1983/88	101,750
» » » » 1- 8-1983/88	101,500
» » » » 1- 9-1983/88	101,400
» » » » 1-10-1983/88	101,800
» » » » 1-11-1983/88	102,050
» » » » 1- 1-1984/88	100,325
» » » » 1- 2-1984/88	99,975
» » » » 1- 3-1984/88	99,850
» » » » 1- 4-1984/88	100,100
» » » » 1- 5-1984/88	100,150
» » » » 1-11-1983/90	102,050
» » » » 1-12-1983/90	102,300
» » » » 1- 1-1984/91	102,150
» » » » 1- 2-1984/91	101,850
» » » » 1- 3-1984/91	100,250
» » » » 1- 4-1984/91	100,350
» » » » 1- 5-1984/91	100,600
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 1-1985	99,850
» » » 17% 1- 5-1985	100,800
» » » 17% 1- 7-1985	101,775
» » » 17% 1-10-1985	102,075
» » » 16% 1- 1-1986	101,600
» » » 14% 1- 4-1986	100,05
» » Nov. 12% 1-10-1987	96,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,250
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,150
» » » » 1983/90 11,50%	102,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 dicembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1905 —
Marco germanico	618 —
Franco francese	201,850
Fiorino olandese	547,810
Franco belga	30,718
Lira sterlina	2290,875
Lira irlandese	1929,500
Corona danese	172,245
Dracma	15,017
E.C.U	1380,100
Dollaro canadese	1433,625
Yen giapponese	7,696
Franco svizzero	748,040
Scellino austriaco	88,044
Corona norvegese	213,100
Corona svedese	216,585
FIM	296,975
Escudo portoghese	11,470
Peseta spagnola	11,114

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce					
ORO					
I — In cassa	L.			2.810.222.995.568	
II — In deposito all'estero	»			27.788.254.047.608	30.598.477.043.176
CREDITI IN ORO (FECoM)	L.				10.471.680.127.339
CASSA	»				821.756.099.813
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I — Risconto di portafoglio:					
— ordinario	L.		373.306.784.127		
— ammassi	»		1.830.982.159.885	2.204.288.944.012	
II — Anticipazioni:					
— in conto corrente	L.		1.278.864.154.701		
— a scadenza fissa	»		2.117.609.930.000		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»		2.107.043.367.500	5.503.517.452.201	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.			—	7.707.806.396.213
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I — ECU	L.			13.264.744.228.244	
II — Altre attività:					
— biglietti e divise	L.		433.280.217		
— corrispondenti in conto corrente	»		858.091.303.667		
— depositi vincolati	»		320.658.522.460		
— diverse	»		69.132.252.550	1.248.315.358.894	14.513.059.587.138
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)	L.				2.793.064.135.796
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.			21.849.938.675.898	
II — Conti speciali	»			3.588.744.240.388	25.438.682.916.286
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO	L.				—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)	»				34.253.895.920.179
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO	»				999.456.716.178
TITOLI DI PROPRIETA'					
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
— in libera disponibilità	L.		37.993.673.488.226		
— per investimento delle riserve statutarie	»		572.444.290.397		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		1.152.062.856.709	39.718.180.635.332	
II — Titoli di società ed enti:					
— per investimento delle riserve statutarie	L.		19.303.129.462		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		627.919.936.202	647.223.065.664	
III — Azioni e partecipazioni:					
— di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	1.962.523.753			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	95.923.385.263	97.885.909.016		
— di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	4.090.912.166			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	7.351.676.705	11.442.588.871		
— di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	65.115.287.068			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	107.126.481.163	172.241.768.231	281.570.266.118	40.646.973.967.114
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.				500.000.000.000
IMMOBILI					
I — Ad uso degli uffici	L.			1.449.737.923.437	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»			175.658.559.177	1.625.396.482.614
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.				21.471.448.505
MOBILI E IMPIANTI					
I — Mobili	L.			39.993.611.762	
II — Impianti	»			106.750.616.737	
III — Monete e collezioni	»			307.195.088	147.051.423.587
PARTITE VARIE					
I — Biglietti banca in fabbricazione	L.			—	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:					
— completati	L.		35.277.035.509		
— in allestimento	»		6.186.233.562	41.463.269.071	
III — Debitori diversi	L.			249.980.486.472	
IV — Altre	»			7.522.622.515.462	7.814.066.271.005
RATEI	L.				303.284.071.086
RISCONTI	»				—
SPESE DELL'ESERCIZIO	»				4.583.690.238.114
	L.				183.239.812.844.143
CONTI D'ORDINE					
I — Titoli ed altri valori:					
— a garanzia	L.		9.009.288.924.928		
— altri	»		409.341.525.853.688	418.350.814.778.616	
II — Depositari di titoli e valori:					
— interni	L.		2.625.000.000		
— esteri	»		913.208.697.321	915.833.697.321	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.			1.359.281.123.347	
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine)	»			—	
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine)	»			3.145.000.000.000	
VI — Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):					
— interni	L.		—		
— esteri	»		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine)	L.			1.744.500.000.000	
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali	»			218.220.887.371	427.478.150.486.655
TOTALE	L.				610.717.963.330.798

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

(6742)

Il Governatore: CIAMPI

D'ITALIA

31 ottobre 1984

PASSIVO

Voce			
CIRCOLAZIONE L.			36.723.687.600.000
VAGLIA CAMBIARI »			352.853.145.596
ALTRI DEBITI A VISTA			
I — Ordini di trasferimento L.		—	
II — Altri »		3.141.900.335	3.141.900.335
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI L.			857.460.562.580
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO »			—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA »			20.064.842.671
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386 »			—
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria L.		62.526.297.302.110	
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita »		323.022.615	
III — Conti vincolati investimenti all'estero »		35.304.893.817	
IV — Società costituende »		68.155.517.524	
V — Per debordo del massimale sugli impieghi »		—	
VI — Altri »		100.822.696.356	62.730.903.432.422
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C. L.			17.444.999.995
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. »			3.571.299.240.393
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO			
I — Depositi in valuta estera L.		1.399.289.270	
II — Conti dell'estero in lire »		123.909.898.103	125.309.187.373
DEBITI IN ECU (FECoM) L.			13.264.744.263.135
UFFICIO ITALIANO CAMBI			
— Conto corrente ordinario (saldo creditore) L.			—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore) »			—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO »			339.380.752.930
ACCANTONAMENTI DIVERSI			
I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867) L.		37.308.164.057.847	
II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867) »		1.200.795.276.401	
III — Fondo svalutazione portafoglio »		234.919.178.078	
IV — Fondo oscillazione cambi »		1.210.000.000.000	
V — Fondo oscillazione titoli »		2.127.771.340.821	
VI — Fondo copertura perdite eventuali »		2.253.185.000.000	
VII — Fondi assicurazione danni »		396.691.685.925	
VIII — Fondo ricostruzione immobili »		922.394.053.860	
IX — Fondo rinnovamento impianti »		146.250.000.000	
X — Fondi imposte »		551.424.937.241	
XI — Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale »		2.242.920.000.000	
XII — Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati »		401.700.661	
XIII — Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto ai sensi della legge 29-5-1982, n. 297 »		167.703.329	48.595.084.934.163
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI L.			250.255.026.527
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI »			36.095.316.333
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI »			81.352.522.330
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI »			13.480.431.860
PARTITE VARIE			
I — Creditori diversi L.		4.979.594.369.550	
II — Altre »		4.371.328.477.984	9.350.922.847.534
RATEI L.			93.328.508.149
RISCONTI »			—
CAPITALE SOCIALE »			300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO »			355.694.839.333
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO »			374.395.864.490
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72 »			1.304.000.000.000
RENDITE DELL'ESERCIZIO »			4.778.612.625.994
L.			183.239.812.844.143
CONTI D'ORDINE			
I — Depositanti di titoli e altri valori L.		418.350.814.778.616	
II — Titoli e valori presso terzi »		915.833.697.321	
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto »		1.359.281.123.347	
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine) »		—	
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine) »		3.145.000.000.000	
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine) »		1.744.500.000.000	
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):			
— interni L.	—		
— esteri »	1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza L.		218.220.887.371	427.478.150.486.655
TOTALE . . . L.			610.717.963.330.798

Il ragioniere generale: SALONICO

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreti di concessione di onorificenze

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1984 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1977 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» al sig. Luciano Ceron per rinuncia da parte dell'interessato. Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 4 ottobre 1978 alla pagina 17, colonna 1ª, 63° nominativo del Ministero della difesa.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1984 sono stati annullati i decreti del Presidente della Repubblica 2 giugno 1958 e 2 giugno 1961 per la parte relativa ai conferimenti delle onorificenze di cavaliere ed ufficiale dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» al sig. Giuseppe Campioni per rinuncia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato rispettivamente:

cavaliere nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 dicembre 1959 alla pagina 16, colonna 4ª, 6° nominativo partendo dal basso del Ministero di grazia e giustizia;

ufficiale nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 30 aprile 1962, alla pagina 25, colonna 3ª, 2° nominativo del Ministero di grazia e giustizia.

(6343)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Courmayeur

Con deliberazione della giunta regionale 9 novembre 1984, n. 6964, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Courmayeur, località Entrèves. Copia di tale deliberazione e del piano, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6723)

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla S.p.a. Acqua e terme di Uliveto a confezionare l'acqua minerale naturale nazionale «Uliveto» in contenitori di PVC MIXVIL ACM 16 prodotto dalla T.P.V. S.p.a.

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale 1° ottobre 1984, n. 10228, esecutiva ai sensi di legge, la S.p.a. Acqua e terme di Uliveto, con sede e stabilimento di produzione in Uliveto Terme nel comune di Vicopisano, provincia di Pisa, è stata autorizzata ad usare i contenitori, della capacità di 1.500 ml, a base di PVC MIXVIL ACM 16 prodotto dalla T.P.V. S.p.a., per il confezionamento e la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Uliveto», nel tipo come sgorga dalla sorgente.

La S.p.a. Acqua e terme di Uliveto dovrà presentare alla regione Toscana, con frequenza bimestrale, certificati di analisi effettuate per la determinazione dei parametri di legge, con le stesse modalità indicate nella delibera della giunta regionale 3 ottobre 1983, n. 9949.

Nel caso che le analisi predette, eseguite per un periodo di almeno dodici mesi, dimostrino la conformità dei contenitori alle norme vigenti, i rilevamenti analitici di cui al punto 4) della delibera della giunta regionale 3 ottobre 1983, n. 9949, potranno essere effettuati con frequenza semestrale, anziché bimestrale, previa autorizzazione regionale.

Sul fondo delle bottiglie autorizzate deve essere apposta in rilievo, quale contrassegno, la lettera «A» accanto alla dicitura «Uliveto».

I contenitori precitati devono essere contrassegnati soltanto con etichette (e stampati accessori), conformi agli esemplari autorizzati con deliberazione della giunta regionale Toscana, sulle quali devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione di cui al presente annuncio.

L'autorizzazione potrà essere revocata o sospesa qualora non siano ottemperate le prescrizioni nella medesima contenute e nel caso che, dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli eseguiti dalle autorità sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformità dei recipienti autorizzati alle norme di legge vigenti in materia e, quindi, la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica.

(6724)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Molveno, Samoclevo e Tonadico I.

Con deliberazione 12 ottobre 1984, n. 9997, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella edificiale 366 comune catastale di Molveno dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 12 ottobre 1984, n. 9998, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 20 comune catastale di Samoclevo dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 19 ottobre 1984, n. 10297, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 2191/1 comune catastale di Tonadico I dal demanio al patrimonio provinciale.

(6353)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio 19 novembre 1984, n. 1/13/2/2256, il decreto prefettizio 17 maggio 1934, n. 11419/4655-29/V, con il quale il cognome del sig. Noè Rodolfo Stefančič, nato a Trieste l'8 giugno 1899, venne ridotto nella forma italiana di «Stefani», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Albina Tenze e alla figlia Maria, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 14 novembre 1984, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio del predetto, sig. Francesco Stefani, nato a Trieste il 3 settembre 1938, residente a Trieste, Santa Croce n. 23, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Stefančič».

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

Con decreto prefettizio 20 novembre 1984, n. 1/13/2/2003, il decreto prefettizio 4 maggio 1931, n. 11419/28140, con il quale il cognome del sig. Bortolo Tavčar, nato a Trieste l'11 luglio 1881, venne ridotto nella forma italiana di «Tauceri», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Stefania Pertot e alle figlie Ludmilla, Marinca e Anna, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 13 ottobre 1984, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote del predetto, sig. Zoran Tauceri di Ludmilla, nato a Lubiana (Jugoslavia) il 15 maggio 1948, residente a S. Dorligo della Valle, località Bagnoli della Rosandra Sup. 149, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Tavčar».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Tauceri» assunto dalla moglie del predetto, sig.ra Ivanka Kuret, nata a Castelnuovo d'Istria il 27 dicembre 1941, nonchè nei confronti della figlia Jasna, nata a Trieste il 27 marzo 1970.

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(6400-6725)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Scrutinio, per merito comparativo, e concorso speciale, per esami, a complessivi due posti per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzioni del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il secondo comma dell'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 6 della legge 30 aprile 1983, n. 137, che ha integrato i ruoli organici di cui al quadro « A » della tabella I dell'allegato II al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, 9 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1981, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 99, con il quale vengono stabilite le funzioni corrispondenti ai posti integrati dall'art. 10 della legge n. 416/1981 nelle qualifiche dirigenziali della carriera direttiva del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1179, con il quale è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, il ruolo speciale previsto dall'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e la relativa dotazione organica;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo di cui al quadro *A* della tabella I dell'allegato II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, erano disponibili due posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984 in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esame, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che non è dato prevedere che si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, posti di dirigente da conferire ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 14 luglio 1984 sopracitata;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983;

Ritenuto che la copertura dei due posti disponibili nella qualifica di primo dirigente, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 301/1984, debba avvenire mediante conferimento di un posto secondo la procedura dello scrutinio per merito comparativo e di 1 (uno) posto attraverso la procedura del concorso speciale, per esami, in conformità ai criteri interpretativi di utilizzazione della frazione di posto di cui al punto 1.4 della circolare del Ministro della funzione pubblica del 19 luglio 1984, n. 12531/500.8;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al quadro *A* della tabella I dell'allegato II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti distinti concorsi per il conferimento di due posti vacanti al 31 dicembre 1983:

a) un posto mediante scrutinio per merito comparativo;

b) un posto mediante concorso speciale per esami.

Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto *a*) sono ammessi, a domanda, i dipendenti delle carriere direttive indicati all'art. 1, primo comma, lettera *a*) e comma sesto, della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Al concorso speciale per esami, indicato al punto *b*), sono ammessi, a domanda, gli impiegati delle carriere direttive del ruolo organico del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e del ruolo speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1179, tabella *A*, citato in premessa, appartenenti alle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1983 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio in carriera direttiva.

Art. 2.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti al concorso di cui all'art. 1, lettera *b*), dovranno presentare domanda di ammissione, redatta su carta semplice indirizzata alla Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del personale e degli affari generali - Divisione II - Via Po, 14 00100 Roma, indicando in essa:

qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco), ovvero è sufficiente che sulla medesima venga apposto il visto dal capo dell'ufficio presso il quale l'aspirante presta servizio.

Art. 3.

La promozione mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi a domanda, da presentarsi entro i termini indicati nel precedente art. 2, gli ispettori generali ed i direttori di divisione dei ruoli ad esaurimento nonché i direttori aggiunti di divisione tali alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, sia del ruolo organico del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia del ruolo speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1179, tabella *A*, avverrà con le modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La nomina avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata deliberata dal consiglio di amministrazione.

Art. 4.

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, quella a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla

soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle discipline giuridiche attinenti a settori di particolare rilievo dell'amministrazione (diritto costituzionale e/o diritto amministrativo, diritto civile, contabilità di Stato).

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti:

1) storia civile e letteraria d'Italia dell'età contemporanea (dal XIX secolo);

2) politica economica e finanziaria;

3) diritto internazionale pubblico con particolare riguardo alle organizzazioni internazionali;

4) legislazione sulla stampa e sull'informazione;

5) diritto d'autore;

6) teoria ed evoluzione storica dell'informazione;

7) una lingua straniera, a scelta del candidato, da indicare nella domanda di partecipazione (accertamento dell'effettiva conoscenza della lingua letta, scritta e parlata);

8) prova facoltativa di lingue straniere supplementari, da indicare nella domanda di partecipazione (accertamento della effettiva conoscenza della lingua letta, scritta e parlata).

Il programma di esame delle materie di cui ai punti 4), 5) e 6) del presente articolo è indicato nella tabella *A* annessa al presente decreto.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, lettera *b*), decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 5.

I dipendenti promossi alla qualifica di primo dirigente nei posti conferiti mediante scrutinio per merito comparativo e quelli nominati mediante il concorso speciale, per esame, per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 6.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1984

p. *Il Presidente*: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1984
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 288

TABELLA A

PROGRAMMA DI ESAME

Legislazione sulla stampa e sull'informazione

Libertà di pensiero e di stampa.
Censura e libertà di espressione.
Disciplina legale della stampa in Italia dall'Editto albertino alla legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Gli esemplari d'obbligo.
Nozioni di periodico.
Il direttore responsabile nella passata e nella vigente legge slazione.
Ordinamento della professione giornalistica e ordine dei giornalisti.
Segreto professionale dei giornalisti.
Impresa giornalistica: stampatori, proprietari, editori
Agevolazioni per il settore della stampa periodica e la legislazione sull'editoria giornalistica.
Reati commessi col mezzo della stampa.
Reati di stampa.
Legislazione sulla radio e la televisione in Italia.
Accessi alle fonti di informazione.
Competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri materie di stampa ed informazione.

Diritto d'autore

Il diritto d'autore nella legislazione italiana.
I diritti connessi nella legislazione italiana.
Il diritto d'autore nelle convenzioni internazionali.
I diritti connessi nelle convenzioni internazionali.
L'organizzazione amministrativa del diritto d'autore.

Teoria ed evoluzione storica dell'informazione

Informazione e comunicazione come ricerca sociologica
Informazione e comunicazione.
Individuo, società e comunicazione.
Struttura della comunicazione.
I soggetti della comunicazione.
I mezzi della comunicazione ed il linguaggio (giornali, cinema, radio e televisione, fumetto e fotoromanzo).
Il messaggio come oggetto della comunicazione.
La dinamica della comunicazione.
Evoluzione storica dell'informazione e della comunicazione.
La politica della comunicazione.

(6482)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso pubblico, per esami, a nove posti di perito meccanografo nella carriera di concetto del personale servizi meccanografici, per il centro di servizio di Milano

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 15 giugno 1965, n. 703, riguardante la istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 832, contenente norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dei ruoli del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze,

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicbre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, recante norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1981 concernente la determinazione del contingente numerico di impiegati dei ruoli per i servizi meccanografici da adibire al centro di servizio di Milano;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1983, con il quale è stato aumentato il contingente numerico di cui al sopracitato decreto ministeriale 29 maggio 1981;

Visto il decreto ministeriale n. 94963 dell'11 luglio 1974 con cui, fra gli altri, è stato stabilito il programma d'esame del concorso per la nomina a perito meccanografo nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso, per esami, a nove posti di perito meccanografo in prova, nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici per il centro di servizio di Milano, al fine di completare gli organici del predetto centro di servizio, in relazione al citato aumento di contingente;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a nove posti di perito meccanografo in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Milano.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere nel centro di servizio di Milano per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di perito industriale capotecnico;
diploma di geometra;
diploma di ragioniere e perito commerciale;
diploma di analista contabile;
diploma di maturità scientifica;
diploma di operatore commerciale;
diploma di istituto nautico;
diploma di maturità classica;
diploma di perito agrario;
diploma di perito aziendale;
diploma di maturità tecnica aeronautica;
diploma di abilitazione magistrale;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non potrà superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età e i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

c) cittadinanza italiana;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) godimento dei diritti politici;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - Viale Boston - 00100 Roma, debbono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere, per cinque anni, nel centro di servizio di Milano;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle norme vigenti. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero delle finanze, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano menomazioni fisiche debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della citata legge, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che abbiano dichiarato di appartenere alle categorie previste dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'art. 19 della suddetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e, pertanto, disoccupati sia alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, sia all'atto dell'immissione in servizio.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operanti presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottoufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, possono limitarsi produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* dell'art. 6 come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domanda di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri e ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni guridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 432, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Prima prova:

svolgimento di un tema di cultura generale.

Seconda prova:

nozioni sulle caratteristiche funzionali delle apparecchiature meccanografiche ed elettroniche;

nozioni sui supporti delle informazioni;

nozioni sui principali linguaggi di programmazione degli elaboratori;

algebra elementare, logaritmi e progressioni.

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle materie oggetto della seconda prova scritta e comprende inoltre:

nozioni di diritto costituzionale;

nozioni di diritto amministrativo;

nozioni di economia politica;

nozioni di scienza delle finanze;

statistica.

Art. 11.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 15 gennaio 1985 saranno fissati i giorni e la ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte d'esame.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilita come sopra; tali eventuali variazioni saranno singolarmente comunicate agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti, non possono complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito unitamente a quelli dei vincitori del concorso e a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6 oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di aver ogni efficacia.

Art. 18.

I vincitori, dopo l'assunzione in servizio, sono destinati, durante il periodo di prova e anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Ai predetti candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto d'impiego in applicazione del precedente comma, i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 16 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1984
Registro n. 65 Finanze, foglio n. 234

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - Viale Boston - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . . a . . . . (provincia di . . .) e residente in . . . c.a.p. . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a nove posti di perito meccanografo in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici per il centro di servizio di Milano.

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile,

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina . . . . . .

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Milano.

Data, ...

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . .

(6726)

Nel

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Pisa

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica farmaceutica e tossicologica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di chimica organica industriale . . . posti 1
istituto di biologia generale . . . . . . » 1
istituto di istologia ed embriologia . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in chimica o chimica industriale, o in fisica, o in matematica, o in scienze naturali, o in scienze biologiche, o in scienze dell'informazione.

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale . . . . . . posti 1
istituto di clinica otorinolaringoiatrica . . . » 1
istituto di neurochirurgia . . . . » 1
cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Facoltà di agraria:

istituto di genetica . . . . posti 1
istituto di economia agraria ed estimo . . . » 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze agrarie.

Dipartimento di filosofia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in lettere o filosofia, o in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) o in storia.

Dipartimento di energetica . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria civile (sezione edile, idraulica, trasporti) o in ingegneria meccanica, o in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria chimica o in ingegneria aeronautica o in ingegneria elettronica o in ingegneria nucleare.

Dipartimento di scienze della Terra . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in chimica o in chimica industriale o in fisica o in matematica o in scienze naturali o in scienze biologiche o in scienze geologiche o in scienze dell'informazione.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pisa, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale docente dell'Università degli studi di Pisa.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il centro e per i posti sotto indicati:

Facoltà di ingegneria (centro E. Piaggio):

indirizzo tecnologico . . . . posti
indirizzo meccanico . . . . posti

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondario di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge: il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pisa scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate distintamente per ciascun indirizzo indicato nel presente avviso. Nel caso in cui, erroneamente, non venga indicato l'indirizzo scelto, ovvero vengano indicati entrambi gli indirizzi, verrà disposta d'ufficio l'ammissione al primo dei posti di cui al presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pisa.

. . . . posti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi e per i posti sotto indicati:

Servizi generali del rettorato (per le esigenze del museo di storia naturale e del territorio) . . . . posti 3

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondario di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pisa scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale docente dell'Università degli studi di Pisa.

(6729)

Avviso di rettifica al diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. (Diario pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 324 del 24 novembre 1984).

Nel diario delle prove di esame citato in epigrafe, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 56, dove è scritto:

« prima prova scritta: 12 *novembre* 1984, ore 9,30;

seconda prova scritta: 13 *novembre* 1984, ore 9,30. »,

leggasi:

« prima prova scritta: 12 *dicembre* 1984, ore 9,30;

seconda prova scritta: 13 *dicembre* 1984, ore 9,30. ».

(6777)

CONSORZIO INTERREGIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DIVULGATORI AGRICOLI PER IL NORD-ITALIA

Concorso per l'ammissione di trentasei aspiranti divulgatori polivalenti ai primi due corsi di formazione istituiti in applicazione del regolamento (CEE) n. 270 del 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, ai fini del loro inserimento da parte delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, nei servizi e nelle attività di sviluppo agricolo.

1) Il Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli per il Nord-Italia (C.I.F.D.A.), con sede in Vertemate con Minoprio (Como) - Villa Raimondi;

Visto il regolamento (CEE) n. 270/79 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, approvato dal Consiglio delle Comunità economiche europee il 6 febbraio 1979, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità economiche europee n. 38 del 14 febbraio 1979;

Visto il piano-quadro di divulgazione agricola, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione del suddetto regolamento n. 270/79 ed approvato dalla commissione C.E.E. il 23 marzo 1981;

Considerate le determinazioni prese dal comitato interregionale per la divulgazione agricola in merito al reclutamento, alla selezione ed alla formazione dei divulgatori agricoli ed in particolare, per quanto attiene i criteri ed indirizzi, quelle adottate nella riunione del 20 marzo 1984;

Bandisce un concorso per l'ammissione ai primi due corsi di formazione, istituiti in applicazione del regolamento (CEE) n. 270/79 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, di trentasei aspiranti divulgatori agricoli ripartiti tra le regioni consorziate nel modo seguente:

Regione Piemonte	n. 9
Regione Lombardia	» 7
Regione Veneto	» 9
Regione Liguria	» 3
Regione Emilia-Romagna	» 8

2) Ai corsi che si svolgeranno presso il Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli per il Nord-Italia, con sede in Vertemate con Minoprio (Como) ed avranno una durata di almeno nove mesi ciascuno e comunque di duecentoquindici giorni effettivi, potranno partecipare gli aspiranti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ai 22 anni e non superiore ai 30 alla data di scadenza per la presentazione della domanda;

b) diploma di laurea in scienze agrarie o scienze della produzione animale o scienze forestali o scienze veterinarie o diploma di maturità tecnica di perito agrario o diploma di maturità professionale di agro-tecnico abbinate, queste ultime due, ad una esperienza professionale effettiva di anni 2 nei campi di attività previsti dal bando di concorso (la pratica agricola, lo sviluppo agricolo relativamente alla divulgazione, assistenza tecnica e formazione professionale ed alla dimostrazione e sperimentazione agraria).

3) Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata e corredate dei titoli prescritti dal bando, dovranno essere presentate a una delle cinque regioni sottoindicate (individuate in relazione a dove il candidato intende esercitare la sua attività), entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando o del suo estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

Regione Piemonte - Assessorato agricoltura - Corso Stati Uniti n. 21 - 10128 Torino;

Regione Lombardia - Settore agricoltura e foreste - Piazza IV Novembre n. 5 - 20124 Milano;

Regione Veneto - Assessorato agricoltura - Palazzo Balbi Dorsoduro 3901 - 30100 Venezia;

Regione Liguria - Assessorato agricoltura - Via Fieschi n. 15 - 16121 Genova;

Regione Emilia-Romagna - Assessorato agricoltura - Via Marconi n. 3 - 40122 Bologna.

4) Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso le sedi degli uffici agricoltura delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria ed Emilia-Romagna, a partire dalla data di pubblicazione del presente estratto; i medesimi uffici forniranno ogni ulteriore chiarimento in merito al bando stesso.

Il bando verrà inoltre inviato anche agli uffici agricoltura di tutte le altre regioni siano esse a statuto ordinario che a statuto speciale, per la pubblica affissione presso gli uffici medesimi.

(6731)

REGIONE LOMBARDIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 65.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 65, a:

un posto di assistente di anatomia e istologia patologica;

tre posti di tecnico di laboratorio addetto al servizio di anatomia ed istologia patologica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'U.S.L. in Sesto S. Giovanni (Milano).

(6485)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 336 del 6 dicembre 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Consiglio degli orfanatrofi e del pio albergo Trivulzio, in Milano:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore direttivo presso gli uffici centrali di amministrazione.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di capo sala presso gli istituti Frisia di Merate.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di direttore dell'orfanatrofio maschile « I Martinitt ».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di coadiutore amministrativo presso la ripartizione del personale.

Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici: Concorso pubblico ad un posto di assistente (ruolo amministrativo - ragioniere).

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1984, n. 53.

Concessione di un contributo annuo a comuni che gestiscono servizi di trasporto per il collegamento viario tra rive opposte.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del 9 novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La Regione, al fine di migliorare la situazione viaria locale, concede un contributo annuo, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1984, a favore dei comuni che gestiscono servizi di collegamento su acqua tra rive opposte mediante traghetti, ponti di chiatte e passerelle.

Art. 2.
Modalità per l'erogazione dei contributi

Il contributo di cui all'art. 1 non può superare il cinquanta per cento della spesa sostenuta dalle amministrazioni comunali per i servizi gestiti in economia dai singoli comuni o affidati a imprese private e deve essere comunque contenuto nel limite dello stanziamento fissato dallo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno cui si riferisce.

La concessione del contributo è deliberata annualmente dalla giunta regionale sulla base del consuntivo delle spese sostenute dai singoli comuni nell'anno precedente a quello di erogazione.

Per l'esercizio 1984 il contributo annuo è complessivamente previsto in lire 150 milioni.

Il contributo per gli anni successivi sarà determinato con legge di bilancio.

Art. 3.
Abrogazioni di precedenti disposizioni

Sono abrogate le leggi regionali:

29 giugno 1981, n. 37;

6 gennaio 1983, n. 1.

Art. 4.
Norma finanziaria

Agli oneri di cui ai precedenti articoli si fa fronte con le somme già iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio 1984 al cap. 045778.

Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con la legge di bilancio.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 6 novembre 1984

BERNINI

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1984, n. 54.

Rifinanziamento con modifiche di leggi regionali in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del 9 novembre* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1984, n. 55.

Provvidenze a favore delle comunità montane e dei comuni montani serviti da acquedotti con sollevamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del 9 novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità e soggetti beneficiari

Al fine di assicurare l'approvvigionamento idrico delle popolazioni residenti nei territori classificati montani in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e rendere meno gravoso il costo agli utenti, la Regione concorre con un contributo annuo sulle spese di esercizio degli impianti.

Hanno titolo al beneficio le comunità montane di cui alla legge regionale 27 marzo 1973, n. 10, i comuni montani e gli enti autorizzati alla gestione di acquedotti per sollevamento interessanti i territori montani.

Per avere diritto al contributo di cui al primo comma l'ente richiedente deve dimostrare di essersi già accollata una parte delle spese di esercizio degli impianti senza farle gravare integralmente sulle tariffe di utenza.

Art. 2.
Determinazione del contributo

Il contributo è determinato con interpolazione in base ai valori di cui alla tabella indicata al successivo art. 5, tenuto conto dell'altezza geodetica di sollevamento a partire da m 400 e del volume complessivo annuo di acqua erogata, determinato in base a un fabbisogno giornaliero di lire 120 per abitante residente servito dall'impianto di sollevamento, giusta apposita dichiarazione del sindaco del comune.

Per altezza geodetica di sollevamento deve intendersi, ai fini della presente legge, quella compresa fra il livello del l'acqua alla presa e il livello massimo dell'acqua nel serbatoio di distribuzione o, in mancanza di questo, dall'altezza effettiva dell'ultima erogazione dell'acqua pompata, indipendemente dal frazionamento dei pompaggi.

Art. 3.
Modalità per la presentazione delle domande

Le domande di contributo, corredate dal parere delle comunità montane interessate sulla loro corrispondenza con contenuti dei piani generali di sviluppo e dei programmi annuali di cui all'art. 5 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 e di una dichiarazione dell'ente o consorzio interessato dalla quale risulti l'altezza geodetica di sollevamento dell'acquedotto devono essere presentate al presidente della giunta regionale tramite l'ufficio del genio civile, entro il 31 marzo di ogni anno.

Le domande di contributo devono riferirsi all'erogazione dell'acqua per l'anno in corso calcolata in base al numero degli abitanti residenti serviti dall'impianto di sollevamento, accertati nell'anno precedente.

Art. 4.
Concessione dei contributi

La concessione dei contributi è deliberata dalla giunta regionale e la sua erogazione viene effettuata in unica soluzione.

Art. 5.
Tabella parametrica

Per la determinazione della misura del contributo, da applicare sul volume d'acqua complessivo annuo calcolato con le modalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, si adottano i valori della seguente tabella:

Altezza geodetica di sollevamento (m)	Misura del contributo (lire/m³)
—	—
400	100
500	150
600	200
700	250
800	300
900	350
1.000	400
1.100	450
1.200	500
1.300	550
1.400	600
1.500 ed oltre	650

Art. 6.
Norme transitorie e finali

La misura del contributo, derivante dall'applicazione della tabella, di cui all'art. 5, è applicata dal 1° gennaio 1984.

A far data dal 1° gennaio 1985, in seguito al verificarsi di eventuali nuovi aumenti delle tariffe E.N.E.L., la giunta regionale è autorizzata a variare la misura del contributo regionale parametrico per metro cubo, come stabilito dalla seconda colonna della tabella di cui all'art. 5, in ragione della percentuale di variazione del costo dell'energia elettrica e del costo di distribuzione.

L'aumento del contributo decorre dall'esercizio finanziario successivo a quello della sua determinazione.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti interessati dovranno trasmettere la documentazione prevista dagli articoli 1, 2 e 3 anche al fine di consentire l'erogazione di eventuali conguagli.

Art. 7.
Contributi straordinari

Viene erogato un contributo *una tantum* ai comuni di Conco e Lusiana, rispettivamente di lire 300 milioni e lire 200 milioni, per situazioni particolari di emergenza dovute a fattori geologico-ambientali.

Art. 8.
Copertura finanziaria

Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata una spesa di L. 900.000.000 per l'esercizio finanziario 1984, di cui:

a) L. 400.000.000 per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, come incremento dell'importo già stanziato sul cap. 14010 del bilancio-provvidenze a favore di comunità montane e di comuni montani serviti da acquedotti per sollevamento, per l'esercizio finanziario 1984;

b) L. 500.000.000 per gli interventi di cui al precedente art. 7, per cui è prevista l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione del bilancio.

L'amministrazione regionale fa fronte agli oneri di cui ai punti *a*) e *b*) del precedente comma mediante il prelievo degli importi appositamente accantonati nel fondo globale spese correnti di cui al cap. 80210, secondo l'esatta destinazione attribuita alla partita n. 11, interventi a favore di comuni e comunità montane servite da acquedotti per sollevamento, e n. 18, contributo *una-tantum* ai comuni di Conco e Lusiana per situazioni di particolare emergenza.

Per gli aumenti eventualmente determinati successivamente al 1° gennaio 1985 in conseguenza dell'aumento delle tariffe elettriche, l'incremento del relativo capitolo di bilancio avverrà, in misura corrispondente all'incremento parametrico deliberato, in sede di approvazione della rispettiva legge di bilancio.

Art. 9.
Variazione di bilancio

Allo stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984-86 sono apportate le seguenti modifiche:

(*Omissis*).

Art. 10.
Norma abrogativa

Sono abrogate le leggi regionali 2 settembre 1974, n. 44 e 18 agosto 1977, n. 44.

Art. 11.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 6 novembre 1984

BERNINI

(6218)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 luglio 1984, n. **18**.

Regolamento concernente lo svolgimento e l'esonero, anche parziale, dall'esame di maestro artigiano (regolamento di esame di maestro artigiano).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige;

Visto in particolare l'art. 53 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972 che demanda l'emanazione dei regolamenti al presidente della giunta provinciale;

Vista la legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche, concernente l'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana;

Visto in particolare l'art. 28 della precitata legge n. 3/81, modificato con l'art. 13 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, che demanda a disciplina regolamentare l'emanazione di ulteriori disposizioni sullo svolgimento e sull'esonero, anche parziale, dall'esame di maestro artigiano;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2300/1984 del 14 maggio 1984 concernente l'approvazione del regolamento di esame di maestro artigiano;

Decreta:

Art. 1.

E' emanato il regolamento concernente lo svolgimento e l'esonero, anche parziale, dall'esame di maestro artigiano (regolamento di esame di maestro artigiano) come risulta dagli allegati testi redatti in lingua tedesca e italiana e che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione cessano di avere applicazione i decreti del presidente della giunta provinciale del 1° dicembre 1981, n. 41, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1981, registro n. 8, foglio n. 173, concernente il regolamento di esame di maestro artigiano e del 26 novembre 1982, n. 19, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1983, registro n. 2, foglio n. 103, concernente il regolamento di esame di idoneità.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 11 luglio 1984

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1984
Registro n. 12, foglio n. 31

REGOLAMENTO DELL'ESAME DI MAESTRO ARTIGIANO

Art. 1.
Finalità dell'esame di maestro artigiano

1) Con l'esame di maestro artigiano si accerta se il candidato sia in grado di gestire autonomamente un'azienda artigiana e di addestrare gli apprendisti secondo il profilo professionale. In particolare deve dimostrare di saper svolgere alla perfezione i lavori relativi alla sua attività artigiana e di possedere le necessarie cognizioni teorico-professionali ed economico-giuridiche.

2) L'esame di maestro artigiano può essere sostenuto per tutte le attività artigiane previste nel regolamento ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche, di seguito chiamata ordinamento dell'artigianato, « OA ».

Art. 2.
Presupposti per l'ammissione

1) La domanda di ammissione all'esame di maestro artigiano deve essere inoltrata, su carta legale, all'ufficio provinciale per l'artigianato. Essa deve contenere le generalità del richiedente ed essere corredata della documentazione di cui all'art. 27 dell'OA.

2) All'esame di maestro artigiano sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 27 dell'OA.

3) L'ammissione o meno all'esame deve essere notificata al richiedente al più tardi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. L'eventuale diniego di ammissione deve essere motivato.

Art. 3.
Convocazione

1) Gli esami vengono stabiliti dall'ufficio per l'artigianato.

2) Le modalità e le date dell'esame vengono fissate dalla commissione d'esame di maestro artigiano in una riunione preparatoria alla quale possono essere chiamati a partecipare anche i membri supplenti; questa riunione viene convocata dall'ufficio per l'artigianato.

3) Le perizie tecniche ai sensi del successivo art. 8 devono pervenire all'assessorato entro i quarantacinque giorni successivi alla relativa richiesta.

4) I candidati devono essere convocati per iscritto dall'ufficio per l'artigianato almeno trenta giorni prima dell'esame, indicando loro le date e il luogo dell'esame.

5) I candidati convocati a un esame, ma impossibilitati a parteciparvi, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'ufficio per l'artigianato.

Art. 4.
Commissione d'esame di maestro artigiano

1) Qualora un membro della commissione d'esame di maestro artigiano sia impossibilitato a parteciparvi, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ufficio per l'artigianato, affinché possa essere convocato il suo supplente.

2) La commissione d'esame di maestro artigiano può avvalersi dell'aiuto di un esperto per la preparazione e lo svolgimento dell'esame stesso.

3) In sede d'esame non è ammesso colui che risulti essere:

datore di lavoro del candidato al momento dell'esame;

socio o direttore superiore del candidato al momento dell'esame;

coniugato con il candidato o suo congiunto in linea diretta o con lui imparentato oppure congiunto in linea collaterale fino al terzo grado.

4) I membri della commissione sono tenuti a comunicare un'eventuale incompatibilità ai sensi del terzo comma.

5) I membri della commissione d'esame di maestro artigiano sono obbligati al segreto d'ufficio. Tale obbligo permane anche dopo il ritiro dalla commissione stessa.

Art. 5.
Espletamento dell'esame di maestro artigiano

1) I requisiti d'esame sono contenuti nel relativo programma emanato dall'assessore all'artigianato.

2) Le prove e la durata dell'esame sono stabilite dalla commissione d'esame.

3) Il presidente può incaricare singoli membri della commissione d'esame della correzione delle prove scritte.

Art. 6.
Esami a porte chiuse

1) Gli esami di maestro artigiano non sono aperti al pubblico.

2) Il presidente può consentire la presenza per breve tempo di persone in qualità di uditori nel caso in cui dimostrino un giustificato interesse in base alla loro attività.

3) Ai dibattiti sugli esiti degli esami possono essere presenti soltanto i membri della commissione d'esame e il segretario

Art. 7.
Svolgimento dell'esame

1) L'esame di maestro artigiano viene effettuato sotto la direzione del presidente dall'intera commissione d'esame. Il segretario è presente solo in caso di necessità.

2) Il presidente della commissione d'esame deve provvedere che durante le prove d'esame i candidati vengano sorvegliati da membri della commissione, affinché non possano ricorrere all'aiuto di estranei. Se necessario, il presidente può incaricare della sorveglianza anche degli insegnanti della scuola professionale e/o impiegati dell'assessorato all'artigianato.

3) La vigilanza viene effettuata da almeno due persone. Durante la prova pratica è sufficiente la sorveglianza da parte di un membro della commissione d'esame.

4) Qualora l'esecuzione del capo d'opera e della prova di lavoro in una delle attività artigiane richieda un notevole impiego di materiale, l'ufficio per l'artigianato può disporre che il candidato provveda personalmente al materiale necessario.

5) All'atto della consegna delle prove d'esame di maestro artigiano il candidato è tenuto a dichiarare per iscritto di aver eseguito personalmente le prove, i disegni, i calcoli professionali e le altre documentazioni richieste.

6) La commissione d'esame può concedere, in casi motivati e su richiesta del candidato, un'adeguata proroga alla durata della prova d'esame di maestro artigiano.

7) Nel caso in cui la prova d'esame di maestro artigiano non venga consegnata nel luogo stabilito entro la data fissata o entro la proroga concessa, l'esame di maestro artigiano è da considerare non superato.

8) Le parti d'esame già sostenute decadono, qualora l'intero esame di maestro artigiano non sia stato concluso positivamente entro cinque anni dalla prima prova oppure qualora un candidato sia stato respinto per tre volte in una parte dell'esame. In questo caso l'aspirante deve presentare nuovamente una richiesta di ammissione all'esame di maestro artigiano. Nel caso di provata necessità l'assessore competente può, su richiesta, accordare una proroga.

Art. 8.
Esoneri

1) I richiedenti in possesso del diploma di maestro artigiano possono essere esonerati da singole parti d'esame o da materie d'esame affini.

2) I richiedenti iscritti all'albo degli artigiani sono esonerati dalla parte economico-giuridica. Nel caso di un'attività artigiana affine, ai sensi dell'art. 2 dell'OA, il richiedente può essere esonerato anche dalla parte teorico-professionale.

3) I richiedenti l'esame d'idoneità iscritti nella prima sezione dell'albo degli artigiani per un'attività similare possono essere esonerati dalla parte teorico-professionale o da alcune materie d'esame.

4) Possono essere esonerati dalla parte economico-giuridica o da singole materie d'esame di maestro artigiano i candidati in possesso del diploma di un istituto tecnico del settore o del diploma di corsi di specializzazione con esame finale oppure del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche o altre ritenute affini.

5) Possono essere esonerati dalla parte teorico-professionale o da singole materie d'esame di maestro artigiano i candidati in possesso del diploma di un istituto universitario del settore o di quello rilasciato su frequenza di corsi di specializzazione con esame finale, purché in questi esami siano previsti i requisiti richiesti dall'esame di maestro artigiano.

6) L'esonero viene concesso, sentita la commissione d'esame di maestro artigiano, dall'assessore per l'artigianato e deve essere annotato nell'albo degli artigiani.

Art. 9.

Obbligo del riconoscimento e istruzioni d'esame

1) Su richiesta della commissione d'esame di maestro artigiano, i candidati sono tenuti a provare le proprie generalità.

2) All'inizio dell'esame, essi devono venire informati sulle modalità di svolgimento dell'esame stesso, sul tempo a loro disposizione, sui mezzi e sussidi di lavoro permessi, così pure sulle conseguenze derivanti da illeciti e infrazioni al regolamento.

Art. 10.

Illeciti e infrazioni al regolamento

1) I candidati, resisi colpevoli di comportamento illecito o di ingerenza nello svolgimento dell'esame, possono venire esclusi dall'esame stesso; altrettanto dicasi nel caso vengano utilizzati mezzi e sussidi di lavoro non permessi e disattese le norme di sicurezza, oppure vi sia stato il ricorso illecito alla collaborazione di terzi.

2) Gli addetti alla sorveglianza decidono ai sensi del primo comma; la commissione d'esame di maestro artigiano, sentito il candidato, decide se l'esame sia da ritenere non superato oppure non sostenuto.

3) In casi gravi l'assessore all'artigianato, su proposta della commissione d'esame, può dichiarare nulle singole parti d'esame già sostenute, qualora entro un anno dalla conclusione dell'esame vengano accertate delle falsificazioni.

Art. 11.

Ritiro - Mancata partecipazione

1) Nel caso in cui il candidato si ritiri dall'esame di maestro artigiano dopo il suo inizio, le prove d'esame interamente concluse e già consegnate possono venire riconosciute soltanto in presenza di una seria motivazione del ritiro.

2) Se il ritiro avviene dopo l'inizio dell'esame di maestro artigiano senza una seria motivazione, l'esame è da ritenere non superato.

3) I candidati che si presentano in ritardo all'esame possono ugualmente esservi ammessi, purché il ritardo non pregiudichi sensibilmente lo svolgimento dell'esame e il tempo ancora a disposizione appaia sufficiente. La decisione in merito è presa dal presidente o, in sua assenza, dai membri della commissione incaricati della vigilanza.

4) La decisione sull'esistenza di una grave motivazione è di competenza della commissione d'esame di maestro artigiano.

Art. 12.

Valutazione delle prove d'esame

1) In sede di giudizio definitivo delle prove d'esame devono essere presenti tutti i membri della commissione, nonché il segretario.

2) Le prove d'esame vengono valutate con l'assegnazione di voti da quattro a dieci:

10 = eccellente;
9 = ottimo;
8 = buono;
7 = soddisfacente;
6 = sufficiente;
5 = insufficiente;
4 = assolutamente insufficiente.

Art. 13.

Determinazione dell'esito dell'esame

1) La commissione d'esame di maestro artigiano determina collegialmente gli esiti delle singole prove e delle singole parti d'esame di maestro artigiano.

2) Per il superamento dell'esame di maestro artigiano deve essere raggiunta in ognuna delle singole tre parti d'esame una valutazione media sufficiente.

3) Il voto finale dell'esame di maestro artigiano risulta dalla media dei giudizi delle singole parti d'esame.

4) I voti intermedi possono essere arrotondati per eccesso o per difetto; allo stesso modo un voto può essere aumentato.

Art. 14.

Verbale

1) Sull'esame di maestro artigiano deve essere stilato un verbale. I verbali di giudizio devono essere firmati dai membri della commissione d'esame di maestro artigiano.

2) Dieci giorni dopo la conclusione dell'esame, i candidati possono, su richiesta, prendere visione dei verbali, ma non delle prove d'esame.

3) Dopo il superamento di ogni singola parte d'esame il presidente rilascia un attestato sul quale devono essere annotati gli eventuali esoneri. Se l'esame non viene superato, il candidato ne riceve comunicazione scritta.

4) Le prove scritte devono essere conservate per due anni e i verbali per almeno trenta dalla conclusione dell'esame di maestro artigiano.

5) Gli oggetti prodotti durante la prova pratica sono di proprietà del candidato.

Art. 15.

Campo di applicazione

1) Questo regolamento è valido, ai sensi degli articoli 39 e 40 dell'OA, in quanto applicabile, anche per gli esami di idoneità.

(6362)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227